



## › Normativa MIFID



# Indice

## Sezione 1 > Documento Informativo 5

### A Informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento da questa offerti 5

A.1	Dati societari della Banca	5
A.2	Modalità di comunicazione tra Cliente e Banca	5
A.3	Reclami	6
A.4	Servizi di investimento offerti	6
A.5	Documentazione fornita all'investitore a rendiconto dell'attività svolta	6
A.6	Informazioni sui sistemi di indennizzo o di garanzia	7
A.7	Politica di gestione dei conflitti di interesse	7
A.8	Politica sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini	7

### B Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela 8

B.1	Informazioni sul subdeposito e sulla responsabilità della Banca	8
B.2	Informazioni su privilegi e diritti di compensazione	8
B.3	Informazioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari del Cliente da parte della Banca	8

### C Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela 9

C.1	Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela	9
C.2	Classificazione iniziale	9
C.3	Modifica della classificazione	9

### D Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari 10

D.1	Tipologie di strumenti e prodotti finanziari trattati	10
D.2	Natura e rischi delle tipologie di strumenti e di prodotti finanziari trattati	10
D.2.1	Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (titoli di capitale, titoli di debito, quote di O.I.C.R. e strumenti derivati)	10
D.2.2	Natura e rischi di altri prodotti e strumenti finanziari trattati dalla Banca	14

### E Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi 16

## Sezione 2 > Execution Policy 17

### 1 Premesse 17

1.1	INTRODUZIONE	17
1.2	CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	17
1.3	ASSET CLASSES	17
1.4	AMBITO DI APPLICAZIONE	17
1.5	SEDI DI ESECUZIONE ("TRADING VENUES")	17
1.6	ASSEGNAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DI NUOVA EMISSIONE	17

### 2 Esecuzione degli ordini 18

2.1	ASPETTI GENERALI	18
2.2	DETERMINAZIONE DELLA SEDE DI ESECUZIONE	18

2.2.1	Individuazione delle possibili Sedi di Esecuzione	18
2.2.1.1	Esecuzione diretta da parte della Banca sui Mercati Regolamentati e/o MTF	18
2.2.1.2	Esecuzione indiretta attraverso un intermediario	19
2.2.2	Criteri di valutazione delle Sedi di Esecuzione degli ordini	19
2.2.2.1	Prezzo	19
2.2.2.2	Costi	19
2.2.2.2.1	Esecuzione diretta dell'ordine da parte della Banca su un mercato	19
2.2.2.2.2	Trasmissione dell'ordine ad un intermediario negoziatore	19
2.2.2.3	Altri criteri	19
2.2.2.3.1	Rapidità di esecuzione	19
2.2.2.3.2	Probabilità di esecuzione	19
2.2.2.3.3	Probabilità di regolamento	19

### **3 Sedi di Esecuzione 19**

3.1	DEFINIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI ORDINI	19
3.1.1	Definizione delle categorie di strumenti finanziari (Asset Classes)	19
3.2	VALUTAZIONE DELLE SEDI DI ESECUZIONE	20
3.3	AZIONI E TITOLI SIMILARI	20
3.3.1	Azioni e titoli similari domestici	20
3.3.2	Azioni e titoli similari esteri	20
3.4	DIRITTI DI OPZIONE E WARRANTS	20
3.5	TITOLI OBBLIGAZIONARI	20
3.5.1	Titoli di Stato Italiani	20
3.5.2	Altri titoli di debito quotati sui mercati regolamentati e/o sugli MTF ai quali la Banca accede direttamente (mercati interconnessi)	20
3.5.3	Obbligazioni non quotate sui mercati interconnessi	21
3.6	COVERED WARRANT QUOTATI AL SEDEX	21
3.7	COVERED WARRANT QUOTATI IN ALTRI PAESI	21
3.8	CERTIFICATES	21
3.9	PRONTI CONTRO TERMINE E PRESTITO TITOLI	22
3.10	STRUMENTI DERIVATI	22
3.10.1	Derivati regolamentati domestici	22
3.10.2	Derivati regolamentati esteri	22
3.10.3	Derivati OTC	22

### **4 Disposizioni finali 22**

### **5 Allegato 1 22**

5.1	MERCATI REGOLAMENTATI E MTF INTERCONNESSI	23
5.2	INTERMEDIARI	23
5.3	CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI	23

### **Sezione 3 > Documento di Sintesi della Policy sui Conflitti di Interesse 25**

*Il presente Documento Informativo (di seguito per brevità anche "Documento"), rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di FinecoBank (di seguito, per brevità, anche "Banca" o "Fineco") è redatto ai sensi del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Regolamento Intermediari).*

*Scopo del Documento è fornire informazioni sulla Banca e i servizi di investimento da questa offerti, nonché - tra l'altro - sulla natura e i rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati.*

*Copia aggiornata del presente Documento è disponibile per la consultazione sul sito [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com) e presso i negozi finanziari ove operano i promotori finanziari della Banca.*

*La Banca porta a conoscenza di Clienti e potenziali Clienti le modifiche rilevanti del presente Documento.*

*Altre informazioni di carattere operativo sui prodotti offerti e sulle modalità di utilizzo dei servizi sono disponibili nella sezione "help" dell'area riservata del sito [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com).*

### Il Documento è strutturato nelle seguenti sezioni:

- A) Informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento prestati o distribuiti
- B) Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela
- C) Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela
- D) Informazioni sugli strumenti finanziari, sui prodotti finanziari bancari e assicurativi e sui rischi connessi
- E) Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi
- F) Sintesi delle principali clausole riferite ai servizi di investimento delle "condizioni generali di contratto" che riportano la disciplina dei servizi bancari, finanziari e di investimento prestati dalla banca alla propria clientela.

### Definizioni

Contratto: il contratto unico relativo ai servizi di conto corrente in euro, conto deposito CashPark, deposito titoli e strumenti finanziari in custodia ed amministrazione nonché ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto del cliente anche mediante negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione.

## A Informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento da questa offerti

### A.1 Dati societari della Banca

Denominazione Sociale: FinecoBank SpA

Forma giuridica: Società per Azioni

Sede Legale: Milano, Piazza Durante, 11

Direzione Generale: Reggio Emilia, via Rivoluzione d'Ottobre 16

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 01392970404 P.IVA 12962340159 Cod.ABI 03015.5.

La Banca è iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia<sup>1</sup> ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)) e appartiene al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 02008.1 (di seguito, anche, il "Gruppo"). La Banca è autorizzata dalla Banca d'Italia (Via Nazionale,91 00184 Roma) alla prestazione dei servizi d'investimento (autorizzazione n. 039839 del 13 dicembre 1999).

### A.2 Modalità di comunicazione tra Cliente e Banca

Il Cliente può comunicare con la Banca nella lingua italiana, quest'ultima comunica con la propria Clientela in lingua italiana. Le modalità di comunicazione tra Fineco e i Clienti, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono disciplinate nei relativi contratti; di seguito si riportano le informazioni che riguardano in generale tale aspetto.

Fineco è una banca diretta che offre i propri servizi sia mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad es. internet e telefono) sia, mediante offerta fuori sede, attraverso una rete di promotori finanziari che operano su tutto il territorio nazionale; non dispone di una propria rete di filiali ma si avvale delle filiali del Gruppo UniCredit per consentire ai propri clienti lo svolgimento di alcune operazioni che presentano aspetti di fisicità (es. versamento e prelievo di denaro contante, versamento di assegni). Le modalità di comunicazione con la Clientela privilegiano quindi i canali telematici (internet, posta elettronica, reti GSM e di telefonia fissa); per questo i clienti, all'apertura del rapporto, devono prestare il proprio consenso all'uti-

<sup>1</sup> La Banca d'Italia ha sede legale in Roma in via Nazionale 91 – cap. 00184 – tel. +39 06 47921.

lizzo di tali mezzi di comunicazione a distanza e fornire un indirizzo e-mail quale prova della loro possibilità di accesso regolare ad internet.

Con particolare riguardo alle modalità di trasmissione alla Banca delle disposizioni del Cliente relative a servizi d'investimento e a strumenti e prodotti finanziari si precisa quanto segue:

1. Gli ordini del Cliente relativi a strumenti finanziari e le eventuali disposizioni di revoca possono essere impartiti alla Banca
  - tramite disposizioni scritte raccolte dai promotori finanziari o inviate agli indirizzi tempo per tempo comunicati dalla Banca in relazione a singole operazioni;
  - tramite telefono, attraverso il Servizio Clienti;
  - tramite computer o cellulare GSM collegati alla rete internet, mediante accesso al sito internet della banca [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com) (<http://mobile.fineco.it> per le connessioni a mezzo rete GSM) o attraverso gli altri sistemi telematici che la Banca potrà rendere disponibili;
2. Qualora gli ordini vengano impartiti tramite il promotore finanziario, questo ultimo provvede alla loro tempestiva trasmissione alla Banca (nei tempi tecnici necessari) per la successiva esecuzione.
3. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il Cliente prende atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
4. Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.
5. Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono essere revocati solo se non ancora eseguiti. Le modalità di esecuzione (o di trasmissione dell'ordine ad altro intermediario per la sua esecuzione) sono identiche, indipendentemente dal canale di trasmissione dell'ordine scelto dal Cliente.

Ogni altra diversa comunicazione o richiesta di informazioni può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: [info@finecobank.com](mailto:info@finecobank.com).

Sono inoltre a disposizione della Clientela:

- il **Servizio Clienti** che può essere contattato ai seguenti numeri e nei seguenti orari: **numero Gratuito 800.52.52.52**, o +39 02.2899.2899 per chiamate da cellulare e dall'estero;

**servizio automatico informativo Documento Informativo**

365 giorni all'anno dalle ore 3:00 alle ore 24:00

**servizio con operatore**

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 22:00

Il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00

- per coloro che non sono ancora Clienti della Banca è attivo il **Numero Gratuito 800.92.92.92** dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

### A.3 Reclami

Per eventuali reclami il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami di FinecoBank S.p.A., Piazza Durante, 11 – 20131 (MI), fax n. 02.303482643, [helpdesk@](mailto:helpdesk@finecobank.com)

[finecobank.com](http://finecobank.com) o indirizzo PEC [finecobankspa.pec@actaliscertymail.it](mailto:finecobankspa.pec@actaliscertymail.it).

I reclami sono trattati dall'Ufficio Reclami. La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti. Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori si conclude, di regola, nel tempo massimo di 90 giorni dal ricevimento del reclamo, ad eccezione dei reclami relativi al servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per i quali è previsto il termine massimo di 30 giorni. La Banca prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La risposta al reclamo, viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, di prassi, con lo stesso mezzo utilizzato dal Cliente per l'inoltro del reclamo.

Per quanto riguarda le procedure di composizione stragiudiziale delle controversie si rimanda al Foglio Informativo relativo al "Conto corrente Fineco".

### A.4 Servizi di investimento offerti

Fineco è stata autorizzata dalla Banca d'Italia allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento di seguito brevemente descritti:

- **Esecuzione di ordini per conto dei clienti (anche mediante negoziazione per conto proprio):** il servizio si sostanzia nella ricezione degli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e nella loro esecuzione presso una sede alla quale la Banca ha accesso diretto. Le modalità di prestazione del servizio e le sedi di esecuzione sulle quali si svolge sono indicati nella Execution Policy disponibile sul sito internet della Banca. Talvolta Fineco svolge attività di negoziazione in conto proprio, ponendosi in contropartita diretta dei Clienti nell'esecuzione dei loro ordini; ad esempio ciò avviene nei seguenti casi:
  - Negoziazione di strumenti finanziari quotati da Fineco in qualità di Internalizzatore sistematico (selezione di titoli quali, ad esempio, azioni e Contratti Finanziari Differenziali-CFD);
  - Negoziazione di titoli oggetto di ordini automatici disposti per chiusura obbligatoria di una posizione in marginazione rimasta aperta (selezione di titoli azionari e obbligazionari);
  - Negoziazione di titoli non quotati sui mercati regolamentati o su Multilateral Trading Facilities (MTF) (titoli obbligazionari e certificates, operazioni di Pronti contro termine);
  - Negoziazione in derivati OTC, diversi dai CFD trattati in qualità di Internalizzatore Sistematico.
- **Raccolta e trasmissione di ordini:** il servizio si sostanzia nella ricezione degli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e nella loro trasmissione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all'esecuzione di ordini per conto dei clienti. Ciò avviene quando la Banca non ha accesso diretto alla sede di esecuzione dell'ordine. Gli intermediari negoziatori dei quali la Banca può avvalersi in tal caso sono indicati nella Execution Policy disponibile sul sito internet della Banca.

I servizi di **Esecuzione di ordini per conto dei clienti**, e **Raccolta e trasmissione di ordini** sono nel seguito definiti come **“Esecuzione”**.

• **Collocamento e distribuzione (nel seguito “Collocamento”)**: la Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento e distribuisce prodotti finanziari (assicurativi e bancari), su mandato di società appartenenti al Gruppo e di società terze. Il servizio si sostanzia nella presentazione e proposizione dei prodotti, servizi e strumenti finanziari, i cui pertinenti documenti contrattuali sono predisposti dalle predette società. La Banca, inoltre, per le operazioni sul mercato primario svolge il ruolo di collocatore (con e senza impegno irrevocabile) su mandato degli emittenti o di altri collocatori primari.

• **Consulenza in materia di investimenti (nel seguito “Consulenza”)**: Tale servizio viene offerto unicamente attraverso la rete dei promotori finanziari della Banca ed è funzionale alla prestazione degli altri servizi di investimento offerti. Il servizio è disponibile secondo due modalità:

**Nella modalità “Base”** il servizio si sostanzia nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni - anche fra loro collegate - relative a strumenti finanziari e a prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. La Banca fornisce consulenza su strumenti/prodotti di terzi, distribuiti/collocati dalla Banca in dipendenza di appositi accordi con le società Emittenti/Offerenti. La Banca può fornire, altresì, consulenza su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione, fatta eccezione per i derivati regolamentati.

**Nella modalità “Advice”, oltre a quanto sopra:**  
**a) viene formalizzato un Piano Finanziario Personalizzato basato sulle Informazioni fornite dal Cliente e strutturato in una o più ipotesi di “Profili di rischio/rendimento del Portafoglio sotto Advice”, compatibili e coerenti con gli “Obiettivi di Investimento” e le esigenze finanziarie dichiarate dal Cliente; b) viene svolto il Monitoraggio del Portafoglio, consistente in un’attività di controllo periodico di coerenza del complesso degli investimenti effettuati dal Cliente tramite la Banca, finalizzati all’attuazione del Piano Finanziario Personalizzato che il Cliente intende realizzare.**

• **Servizi Accessori**: si tratta di servizi offerti in connessione alla prestazione dei servizi d’investimento sopra indicati; in particolare:

- Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene la Banca;

- Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti e connessi servizi di gestione

del contante e delle garanzie collaterali;

- Intermediazione in cambi collegata alla prestazione di servizi d’investimento in valuta.

Nell’ambito dei servizi accessori, in particolare, si distinguono:

Servizio di “Marginazione”: modalità di negoziazione che consente all’investitore di poter acquistare (Leva long o acquisto in leva) o vendere (Short Selling o vendita in leva allo scoperto) investendo soltanto una parte della liquidità necessaria. Il servizio di marginazione “long” e “short” prevede, nell’ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione ordini per conto dei clienti, la facoltà per i Clienti, che abbiano attivato detta modalità di negoziazione, di effettuare operazioni di acquisto/vendita in leva di strumenti finanziari, impegnando un importo pari ad una percentuale del controvalore di mercato degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione (c.d. “marginazione”), sia attraverso operazioni “intraday” (ovvero operazioni da cui originano posizioni che devono essere chiuse nell’arco della stessa giornata), sia attraverso operazioni “multiday” (ovvero operazioni da cui originano posizioni che possono essere mantenute per più giorni). In particolare la marginazione “long multiday” prevede la cessione in prestito alla Banca dei titoli acquistati dal Cliente mentre la marginazione “short multiday” prevede la cessione in prestito dei titoli da parte della Banca a favore del Cliente. Le modalità, i termini e i limiti del Servizio di Marginazione, nonché gli strumenti finanziari negoziabili secondo tali modalità e i relativi mercati di riferimento, sono indicati nell’area del sito internet dedicata al servizio, nonché nel modulo relativo alle norme operative del Servizio di Marginazione (di seguito congiuntamente “Norme Operative”), disponibile sul sito medesimo.

I rischi connessi all’operatività in Marginazione sono quelli propri degli strumenti finanziari che ne formano oggetto (azioni e obbligazioni) per i quali si rinvia al paragrafo D3. “Principali rischi collegati all’investimento in strumenti e prodotti finanziari”.

Si sottolinea tuttavia che la presenza dell’“effetto leva”<sup>2</sup> che caratterizza la Marginazione amplifica tali rischi cosicché, fermo restando quanto previsto in materia di operazioni non appropriate (vedi paragrafo F5. “Operazioni non appropriate – Conflitti d’interesse”) il Servizio di Marginazione ha carattere chiaramente speculativo e richiede quindi un notevole grado di esperienza e conoscenza degli strumenti e dei mercati finanziari.

Servizio “Portafoglio remunerato”: servizio che consente al cliente di ottenere una remunerazione a fronte della cessione in prestito alla Banca di titoli presenti nel suo deposito titoli. Le caratteristiche dell’operazione di prestito titoli e i rischi connessi sono illustrati nel paragrafo D1.5.2 “Prestito Titoli”.

Per la prestazione dei suddetti servizi la Banca si avvale anche di promotori finanziari, registrati in Italia nell’albo di cui all’art. 31 comma 4 del D.lgs. 24/2/1998 n.58 (Testo Unico).

<sup>2</sup>L’“effetto leva” è determinato dal fatto che il margine richiesto per aprire una posizione in Marginazione (long o short) è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore della posizione; ciò comporta che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sul margine: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell’investitore a seconda della direzione del movimento dei prezzi.

La tabella seguente sintetizza i servizi d'investimento offerti dalla Banca come su indicati, distinguendo, ove necessario, le modalità di prestazione e i canali distributivi disponibili; per ciascuna combinazione servizio/modalità/canale sono quindi precisate le tipologie di prodotti e strumenti finanziari offerti, le macro attività svolte dalla Banca e quelle proprie del cliente.

servizio		RACCOLTA E TRASMISSIONE- ESECUZIONE ORDINI			COLLOCAMENTO		CONSULENZA			
		Execution Only	Standard		Standard		Base Fornita (3)	Richiesta (4)	Advice	
modalità		web (1) e telefono	web (1) e telefono	promotore finanziario (2)	web (1)	promotore finanziario (2)	promotore finanziario	promotore finanziario	promotore finanziario	
canale										
tipologia di prodotti offerti	Pronti contro Termine	X	X	X			X	X		
	Titoli di stato e governativi	X	X	X			X	X	X	
	obbligazioni non strutturate	X	X	X	X	X	X*	X		
	fondi comuni e SICAV armonizzati	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ETF	X	X	X				X	X	
	azioni	X	X	X	X	X		X		
	warrant e covered warrant		X	X				X		
	obbligazioni strutturate		X	X	X	X	X*	X*		
	certificates		X	X	X	X	X*	X*		
	polizze vita index e unit linked			X			X	X		
	fondi comuni e SICAV non armonizzati		X	X	X	X	X	X	X	
	derivati regolamentati (6)		X							
	derivati OTC (CFD)		X							
	attività/obblighi della banca	illustrazione caratteristiche dello strumento - prodotto finanziario	X	X	X	X	X	X	X	X
		esecuzione diretta o indiretta dell'ordine del cliente con obbligo di best execution	X	X	X	X	X	X	X	X
controllo di appropriatezza dell'ordine rispetto a conoscenza ed esperienza cliente			X	X	X	X	X	X	X	
formulazione di proposte di investimento adatte al profilo del cliente							X		X	
controllo di adeguatezza dell'ordine rispetto al profilo del cliente (in termini di rischio, orizzonte temporale e frequenza delle operazioni)							X	X	X	
predisposizione di Piani Finanziari Personalizzati (PFP)									X	
Monitoraggio del Portafoglio rispetto ai PFP									X	
attività/obblighi del cliente		Rendicontazione (periodica o ad evento)	X	X	X	X	X	X	X	X
		autonomia scelta dello strumento finanziario per propria iniziativa	X	X	X	X	X		X	
		valutazione degli eventuali avvisi della Banca di non appropriatezza degli ordini disposti		X	X	X	X		X	
	obbligo di fornire informazioni valutazione degli eventuali avvisi della Banca di non adeguatezza degli ordini disposti						X	X	X	
	valutazione della proposta di investimento che la Banca ritiene adeguata per il cliente						X		X	

(1) per web si intendono tutti i canali telematici che la Banca tempo per tempo utilizza per la distribuzione dei servizi

(2) solo in abbinamento ai servizi di consulenza

(3) raccomandazioni personalizzate formulate su iniziativa della Banca

(4) operazioni richieste dai clienti di cui la Banca valuta l'adeguatezza

(5) strumenti finanziari su quali può essere offerto anche il servizio accessorio di Marginazione (l'elenco aggiornato dei singoli strumenti è disponibile su Ineco.it)

(6) strumenti finanziari su quali può essere offerto anche il servizio accessorio di Portafoglio Remunerato (Prestito Titoli a favore della Banca; l'elenco aggiornato dei singoli strumenti è disponibile su Ineco.it)

È possibile prendere visione delle norme e delle condizioni regolanti i servizi d'investimento di interesse attraverso i relativi moduli contrattuali disponibili sul sito internet della Banca, presso i negozi dei promotori finanziari o richiedibili agli operatori del call center della Banca che ne invieranno copia al domicilio del richiedente.



## A.5 Documentazione fornita all'investitore a rendiconto dell'attività svolta

La Banca:

1. all'atto della ricezione di un ordine, rilascia al Cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca medesima al Cliente in materia di conflitti di interesse, di non adeguatezza/non appropriatezza dell'operazione cui si riferisce l'ordine e di incentivi. Nel caso di ordini ricevuti a mezzo internet e a mezzo call center, l'attestazione è resa nell'area riservata al Cliente del sito della Banca ed è stampabile a cura del Cliente; nel caso di ordini ricevuti attraverso il promotore finanziario è questo ultimo a rilasciarne copia al Cliente;
2. per ogni consulenza prestata rilascia un verbale nel quale sono identificati gli strumenti o prodotti finanziari oggetto della consulenza, il tipo di operazione e l'esito della valutazione di adeguatezza svolta dalla Banca (oltre ad eventuali altre avvertenze in merito ai conflitti di interesse e agli incentivi riferibili all'operazione). Copia del verbale è consegnata dal promotore finanziario al Cliente oppure resa disponibile al medesimo nell'area riservata del sito della Banca;
3. quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, rende disponibile al Cliente un avviso di conferma scritto contenente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del Cliente, le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, identificativo dello strumento, indicatore di acquisto/vendita o di diversa operazione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese, corrispettivo totale, indicazione se la controparte del Cliente è la stessa Banca o altro intermediario del Gruppo, o altro Cliente della Banca<sup>3</sup>.

Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi. L'avviso di conferma è reso disponibile nell'area riservata al Cliente sul sito internet della Banca ed è stampabile a cura del Cliente.

Nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse; nel caso di ordini relativi a prodotti assicura-

tivi le informazioni sono fornite direttamente dalle Compagnie di assicurazione secondo la periodicità definita nelle norme contrattuali relative ai medesimi prodotti. I rendiconti relativi alle gestioni di portafoglio sono forniti direttamente dagli intermediari che prestano il servizio secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse;

4. a richiesta del Cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine e circa la composizione delle commissioni e delle spese di cui al punto che precede in singole voci.
5. nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica, entro la fine del giorno nel quale la soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo tenuto altresì conto degli orari di apertura/chiusura dei mercati) eventuali perdite che superino la soglia predeterminata convenuta in Contratto.
6. rende disponibile al Cliente, con periodicità trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno) o, a scelta del Cliente, con periodicità mensile, semestrale o annuale, un rendiconto degli strumenti finanziari e della disponibilità liquide detenuti dalla Banca contenente il dettaglio degli stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto; il rendiconto è reso disponibile in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca dal quale il Cliente può effettuarne la stampa. È facoltà del Cliente chiederne l'invio su supporto cartaceo al proprio domicilio. Tutte le operazioni in titoli e strumenti derivati regolamentati vengono inoltre rendicontate giornalmente, per data valuta, attraverso uno strumento di consultazione disponibile in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
7. rende disponibile al Cliente, con periodicità mensile: - il dettaglio degli oneri sostenuti dal Cliente per le operazioni di Esecuzione ordini in modalità "Marginazione" - il dettaglio dei proventi maturati dal Cliente per le operazioni di prestito titoli concluse nell'ambito del servizio c.d. "Portafoglio remunerato". Tali informazioni sono rese disponibili in apposita area riservata del sito internet della Banca ove il Cliente può effettuarne la stampa.

## A.6 Informazioni sui sistemi di indennizzo o di garanzia

**La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 659. Il fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 100.000euro.

<sup>3</sup>Salvo il caso in cui l'ordine sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.

**La Banca aderisce al Fondo Nazionale di garanzia** di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento.

#### **A.7 Politica di gestione dei conflitti di interesse**

Le politiche di gestione dei conflitti di interesse adottate dalla Banca sono illustrate nel documento "Documento di Sintesi della Policy sui Conflitti di Interesse" che costituisce un allegato al presente documento e che viene consegnato unitamente allo stesso formandone parte integrante. Il documento è disponibile per la consultazione anche sul sito della Banca [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com) e presso tutti i negozi ove operano i promotori finanziari della Banca.

La Banca fornisce inoltre - nell'ambito dei servizi di Esecuzione, di Collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari, nonché di consulenza in materia di investimenti - informazioni su eventuali conflitti d'interesse relativi allo strumento o prodotto finanziario oggetto dell'ordine o della disposizione.

#### **A.8 Politica sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini**

L'indicazione analitica delle politiche della Banca relative al trattamento degli ordini connessi alla prestazione dei servizi di investimento è riportata nel documento "Execution Policy" predisposto dalla Banca che costituisce un allegato al presente documento e che viene consegnato ai Clienti in allegato al Contratto.

Il documento è disponibile per la consultazione anche sul sito della Banca [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com) e presso tutti i negozi ove operano i promotori finanziari della Banca.

## **B Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela**

### **B.1 Informazioni sul subdeposito e sulla responsabilità della Banca**

Nell'ambito delle disposizioni relative al conto titoli e strumenti finanziari a custodia e amministrazione, la Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a subdeporre i titoli e strumenti finanziari (nel seguito: "titoli"), anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell'art.80 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998,n.58 (Testo Unico sull'intermediazione finanziaria) e relativa normativa di attuazione, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa

vigente. Il soggetto presso il quale sono subdepositati i titoli italiani in via ordinaria è Monte Titoli S.p.A.; i titoli esteri sono subdepositati presso Société Générale Securities Services S.p.A., in forma abbreviata "SGSS S.p.A." con sede legale in Milano), iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero 5622 - con facoltà per quest'ultima di ulteriore subdeposito. La Banca rende noto al Cliente l'eventuale modifica del subdepositario con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso. Il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai titoli subdepositati a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, secondo le modalità previste dalla società di gestione accentrata.

La Banca è altresì autorizzata a subdeporre i titoli anche presso altri organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidare la materiale custodia a terzi.

Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità. In tali casi il subdeposito avviene su conti "omnibus", intestati alla Banca per conto di terzi, in cui sono immessi esclusivamente strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti e quindi senza specifica indicazione del nominativo del Cliente; i conti "omnibus" sono comunque sempre separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della Banca.

Per i titoli emessi o circolanti all'estero, la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nelle operazioni relative allo svolgimento del servizio di custodia e amministrazione titoli, da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste da dette società estere subdepositarie. Esclusivamente nei casi in cui la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto, la Banca può depositare o subdeporre i beni della Clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari.

Relativamente ai titoli subdepositati la Banca rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente.

### **B.2 Informazioni su privilegi e diritti di compensazione**

#### **PRIVILEGIO LEGALE:**

il Contratto con il Cliente prevede che:

- se il Cliente non adempie puntualmente ed inte-

ramente le sue obbligazioni, la Banca lo diffida a pagare, a mezzo di lettera raccomandata, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, Cod. Civ., procedendo alla vendita – direttamente o a mezzo di altro intermediario autorizzato – di un adeguato quantitativo di strumenti finanziari detenuti presso di sé;

- prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni;
- la Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

#### COMPENSAZIONE LEGALE E VOLONTARIA:

il Contratto con il Cliente contiene la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra Banca e Cliente, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima.

#### B.3 Informazioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari del Cliente da parte della Banca

La Banca, nell'ambito dei servizi denominati "Marginalizzazione" e "Portafoglio Remunerato", può utilizzare gli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente. La natura di tali servizi, gli obblighi e le responsabilità assunti dalla Banca per la prestazione dei medesimi, le condizioni di restituzione ed i rischi connessi sono sinteticamente indicati nei paragrafi A.4 "Servizi di investimento offerti" e D1.5.2 "Prestito Titoli" e illustrati in dettaglio nelle norme regolanti i suddetti servizi, contenute nelle Condizioni Generali di contratto e disponibili sul sito internet della Banca.

## C Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela

### C.1 Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela

La normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (Direttiva 2004/39/CE, c.d. Direttiva MIFID) prevede la classificazione della Clientela nelle seguenti categorie:

- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette, in particolare, sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare. **I clienti professionali** sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Conseguentemente, per tali clienti, la normativa di riferimento prevede un minor livello di

tutela sia per quanto riguarda le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza sia in tema di obblighi di informativa e di forma scritta dei contratti. Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali (c.d. **professionali di diritto**): si tratta, ad esempio, di banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- a) totale di bilancio non inferiore a 20.000.000 euro;
- b) fatturato netto non inferiore a 40.000.000 euro;
- c) fondi propri non inferiori a 2.000.000 euro.

I clienti al dettaglio - sia persone fisiche che giuridiche - in possesso di determinati requisiti possono richiedere di essere trattati come clienti professionali (c.d. **professionali a richiesta**).

**Le controparti qualificate** sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali, configurabile solo con riferimento alla prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio e ricezione/trasmisione ordini nonché ai servizi accessori ad essi connessi. Per tale Clientela non trovano applicazione le regole di comportamento previste per le altre categorie di investitori.

**I clienti al dettaglio (detti anche Clienti "retail")** sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali.

**Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda, in particolare, l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/prestati e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. best execution).**

### C.2 Classificazione iniziale

La Banca, in occasione dell'invio della comunicazione relativa alla conferma di apertura del rapporto di conto corrente, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica la classificazione assegnata al Cliente informandolo contestualmente circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela attribuita. I Clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della Clientela di Fineco che, quindi, prevede un'applicazione generalizzata delle tutele e degli adempimenti derivanti dall'applicazione di tale massimo livello di protezione. È comunque previsto che, in presenza di un Cliente professionale di diritto che manifesti apertamente l'intenzione di voler agire come tale nel momento in cui intraprende una relazione con la Banca, quest'ultima lo classifichi come tale.

### C.3 Modifica della classificazione

La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della banca che su iniziativa del Cliente.

Il Cliente, utilizzando un iter procedurale illustrato sul sito internet [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com) nell'area riservata alla profilazione dei clienti, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da Cliente Professionale a Cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da Cliente al dettaglio a Cliente Professionale a richiesta).

In particolare, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come Cliente professionale a richiesta, un Cliente al dettaglio dovrà dimostrare di possedere almeno due dei seguenti requisiti:

- 1) aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- 2) possedere un portafoglio di strumenti finanziari il cui valore superi 500.000 euro (non sono a tal fine considerati eventuali depositi di contante);
- 3) lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o in capo alla persona giuridica medesima.

Nel caso di richiesta di modifica della classificazione formulata dal Cliente, la Banca procede ad una valutazione della stessa ed ha la facoltà di accettarla o meno; in caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. Dell'esito della propria valutazione, la Banca dà comunicazione al Cliente.

Spetta in ogni caso ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.

## D Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari

### D.1 Tipologie di strumenti e prodotti finanziari trattati

La Banca mette a disposizione della propria Clientela, nell'ambito dei servizi di investimento, le seguenti tipologie di prodotti e strumenti finanziari, per la cui descrizione in termini di natura e rischi si rimanda ai successivi paragrafi. In funzione delle scelte commerciali che la Banca, tempo per tempo, si riserva di fare, alcune delle sottoelencate tipologie di prodotti potrebbero non essere disponibili:

- Titoli rappresentativi di capitale di rischio
- Titoli di debito
- Strumenti finanziari derivati
- Quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV)
- Altri prodotti trattati dalla Banca (compreso il Prestito titoli)
- Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

### D1.1. Titoli rappresentativi di capitale di rischio

Il titolo rappresentativo di capitale di rischio maggiormente diffuso è l'azione. Essa rappresenta l'unità minima di partecipazione al capitale sociale di una società per azioni. Il detentore di azioni diventa a tutti gli effetti socio della società che ha emesso il titolo sul mercato, partecipando (salvo che lo statuto non disponga diversamente), al pari degli altri soci e in proporzione al numero di azioni detenute, al rischio economico dell'emittente. L'eventuale remunerazione legata al possesso di un titolo di capitale è parametrata all'andamento economico della società che lo ha emesso ed è subordinata alla decisione dell'assemblea dei soci di distribuire tutto o parte degli utili. In caso di fallimento della società emittente, il titolare di azioni sarà remunerato in via residuale, vale a dire che solo dopo aver soddisfatto tutte le ragioni creditorie degli altri portatori di interesse saranno soddisfatte quelle degli azionisti (postergazione). Tutte le azioni di una società hanno uguale valore nominale e tutte quelle appartenenti alla stessa categoria attribuiscono ai detentori uguali diritti.

Il nostro ordinamento conosce diverse tipologie di azioni che si differenziano in base:

- a) ai diritti che attribuiscono. Ogni tipologia di azione attribuisce al possessore differenti specifici diritti: amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) ed economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le azioni si distinguono, ad esempio, in:

- ordinarie: tipo di azioni che non attribuiscono ai detentori alcun privilegio in relazione alla distribuzione dei dividendi o alla ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione della società (postergazione);
  - di risparmio: tipo di azioni prive del diritto di voto che godono di privilegi patrimoniali rispetto alle azioni ordinarie (antergazione);
  - privilegiate: tipo di azioni che attribuiscono ai titolari un diritto di priorità rispetto agli azionisti ordinari in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale allo scioglimento della società, ma comportano la limitazione di alcuni o tutti i diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione).
- b) al regime giuridico di circolazione. Le azioni possono essere nominative o al portatore, la normativa dispone la nominatività obbligatoria di tutti i titoli azionari; fanno eccezione le azioni di risparmio che possono essere emesse al portatore. Le azioni al portatore, si trasferiscono con la mera consegna del titolo, mentre per quanto attiene le azioni nominative, il loro trasferimento può avvenire a mezzo di girata autenticata da un notaio ovvero da altro soggetto secondo quanto disposto dalle leggi speciali. Per quanto attiene le azioni e gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati, il trasferimento dovrà essere operato a mezzo della scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari. In tal caso, se le azioni sono nominative la scritturazione sul conto equivarrà alla girata.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di prezzo e il rischio di insolvenza dell'emittente (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo D3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

## D1.2. Titoli di debito

**Un titolo di debito è un debito per chi lo emette e un credito per chi lo acquista. L'emissione di titoli di debito è utilizzata dalle società prevalentemente con finalità di raccolta: in tal caso chi emette (debitore) acquisisce risorse che restituisce a una determinata scadenza e sulle quali riconosce un interesse (fisso o variabile, periodico o solo al termine); chi investe (creditore) versa una somma che riavrà al termine e riceve l'interesse secondo modalità stabilite. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unica operazione di finanziamento.**

**Gli elementi caratteristici di un titolo di debito sono:**

- il **tasso di interesse nominale**, che può essere:
  - **fisso**, se calcolato sulla base di un rendimento predeterminato che non si modifica nel corso della durata del prestito.
  - **variabile**, se è previsto un rendimento variabile nel tempo, il cui importo è determinato periodicamente con riferimento a parametri finanziari o reali specificati al momento dell'emissione (ad esempio Euribor) oppure indicizzato al valore di un sottostante (azioni, indice, paniere);
  - **misto**, ovverosia dato dalla combinazione di una componente fissa e una variabile.
- la **durata**;
- le **modalità di pagamento degli interessi** (cedola o zero coupon);
- la **modalità di rimborso**, che può essere ordinaria (rimborso in un'unica soluzione a scadenza, oppure rimborso progressivo a determinate scadenze), oppure straordinaria (rimborso anticipato oppure riacquisto sul mercato);
- il **prezzo di rimborso**, che può essere fisso oppure variabile.

La cedola, periodica a scadenze predeterminate, è una delle forme generalmente più utilizzate dagli emittenti per pagare gli interessi all'investitore. Esistono però anche dei titoli senza cedola c.d. zero coupon dove gli interessi vengono pagati al momento della scadenza, con la restituzione del capitale investito, maggiorato degli interessi maturati durante il periodo di vita del titolo.

L'emittente gode di ampia libertà sia nella determinazione del contenuto di tali elementi caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo di debito alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati.

A seconda del soggetto giuridico che li emette si può distinguere in: titoli di Stato (government bond), titoli sovranazionali e obbligazioni societarie (corporate bond).

### D1.2.1. Titoli di Stato

I **titoli di Stato** sono strumenti finanziari emessi da go-

verni nazionali, sia in euro sia in divisa diversa dall'euro, che prevedono, in via generale, il rimborso del valore nominale alla scadenza ed un rendimento di tipo cedolare oppure zero coupon.

In **Italia**, le principali tipologie di titoli di Stato sono le seguenti.

**Buoni ordinari del tesoro (BOT):** titoli a tasso fisso, zero coupon, la cui durata non può superare i 12 mesi.

**Certificati di credito del tesoro (CCT):** titoli a tasso variabile, con cedole indicizzate al rendimento dei BOT, la cui durata è di norma pari a 7 anni.

**Certificato di Credito del Tesoro indicizzato all'Euribor (CCTeu):** titoli a tasso variabile, con cedole indicizzate all'Euribor, la cui durata è di norma pari a 7 anni.

**Certificati del tesoro zero coupon (CTZ):** titoli a tasso fisso, zero coupon, la cui durata non può superare i 24 mesi.

**Buoni del tesoro poliennali (BTP):** titoli a tasso nominale fisso, pagabile con cedole semestrali, la cui scadenza può variare, di norma, da un minimo di 3 anni ad un massimo di 30.

Vi sono inoltre i Buoni del tesoro poliennali indicizzati all'inflazione (BTPi) che sono titoli a tasso variabile che peraltro forniscono all'investitore una protezione contro l'aumento del livello dei prezzi: sia il capitale rimborsato a scadenza che le cedole pagate semestralmente sono, infatti, rivalutate sulla base dell'inflazione dei paesi appartenenti all'area Euro (indice Eurostat). La loro durata varia, di norma, da 5 a 30 anni.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente, ovvero il rischio sovrano trattandosi di titoli del debito pubblico (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo D3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

### D1.2.2. Titoli sovranazionali

I **titoli sovranazionali** sono obbligazioni emesse da istituzioni internazionali (ad esempio, Banca Europea per gli Investimenti) che raccolgono fondi per finanziare progetti governativi o di aziende private in diverse parti del mondo; possono essere denominate in valute forti (euro, dollaro USA, sterlina inglese, ecc.) o in valute di paesi emergenti.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente, tuttavia il rischio creditizio per questi strumenti è generalmente ridotto (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo D3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

### D1.2.3. Obbligazioni societarie (corporate bond)

**Tra i titoli di debito più diffusi vi sono le obbligazioni. Le obbligazioni societarie sono quelle in cui l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società di diritto privato (ad esempio, banche e società industriali) e si distinguono in:**

**a) obbligazioni senior**, nel caso in cui l'emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale, il portatore delle obbligazioni potrà essere

soddisfatto con modalità analoga a quella prevista per gli altri creditori non garantiti e non privilegiati dell'emittente. Le obbligazioni senior si distinguono in:

- **ordinarie** (plain vanilla), sono obbligazioni che attribuiscono il diritto di percepire, secondo modalità prefissate, gli interessi e, a scadenza, il rimborso del capitale pari al valore nominale; non presentano alcuna componente derivativa;
- **obbligazioni strutturate**, sono obbligazioni scomponibili in un'obbligazione tradizionale, che attribuisce il diritto di percepire a scadenza il rimborso del capitale pari al valore nominale (e un'eventuale rendimento minimo) e in uno strumento finanziario derivato che consente al sottoscrittore di percepire un rendimento aleatorio legato all'andamento di una o più attività sottostanti (come azioni, indici azionari, merci, valute).
- **obbligazioni convertibili**, sono obbligazioni che possono essere convertite, a scelta dell'investitore e in periodi predeterminati, in azioni (dette "di compendio") della società che ha emesso le obbligazioni medesime o di una società terza. A seguito della conversione, l'investitore cessa di essere creditore del soggetto che ha emesso le obbligazioni, acquisendo i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti agli azionisti della società emittente le azioni di compendio.

b) **obbligazioni subordinate**, che in caso di liquidazione dell'emittente sono rimborsate per capitale ed interessi residui solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati dell'emittente; in ogni caso tali obbligazioni saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell'emittente e agli altri strumenti di capitale caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore.

In particolare, qualora l'emittente sia una società bancaria, le obbligazioni subordinate si distinguono in:

- obbligazioni subordinate "**Upper TIER II**";
- obbligazioni subordinate "**Lower TIER II**";
- obbligazioni subordinate "**TIER III**".

Si ripilogano di seguito alcune delle caratteristiche delle obbligazioni subordinate emesse da banche.

Le obbligazioni subordinate "**Upper TIER II**" sono obbligazioni irredimibili o redimibili (rispettivamente non rimborsabili e rimborsabili) con scadenza pari o superiore ai 10 anni caratterizzate dalla presenza di clausole che:

- subordinano il rimborso a scadenza delle obbligazioni alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia;
- prevedono la possibilità di sospendere il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite in caso di andamenti negativi della gestione (cd. interest deferral option);
- prevedono la possibilità per l'emittente di utilizzare capitale ed interessi per coprire risultati negativi di gestione, in caso di perdite di bilancio che determinano una diminuzione del capitale

versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria (cd. loss absorption clause); ciò al fine di consentire all'emittente di continuare l'attività.

Le obbligazioni subordinate "**Lower TIER II**" sono obbligazioni con durata pari o superiore a 5 anni (qualora la scadenza sia indeterminata, è previsto un preavviso di rimborso di almeno 5 anni). Possono presentare clausole di rimborso anticipato, che può avvenire solo su iniziativa dell'emittente previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Le obbligazioni subordinate "**TIER II**" possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione connesse con la facoltà di rimborso anticipato (cd. step-up) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare dello step-up non ecceda, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso.

Le obbligazioni subordinate "**TIER III**" sono obbligazioni con durata pari o superiore ai 2 anni (qualora la scadenza sia indeterminata, è previsto un preavviso di rimborso di almeno due anni) soggette alla clausola di immobilizzo (cd. "clausola di lock-in"), secondo la quale il capitale e gli interessi non possono essere rimborsati se il rimborso riduce l'ammontare complessivo dei fondi patrimoniali dell'emittente a un livello inferiore al 100% del complesso dei requisiti patrimoniali.

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente, generalmente questi ultimi sono legati al Rating assegnato all'emittente (cfr. il paragrafo D4 Criteri di classificazione adottati dalla Banca e indicatori di rischio).

Le obbligazioni convertibili, oltre ai rischi menzionati, sono soggette anche al rischio di prezzo relativo all'azione di compendio. Le obbligazioni strutturate, oltre ai rischi dell'obbligazione tradizionale, subiscono il tipo di rischio/i associato/i al derivato incorporato nell'obbligazione. Le obbligazioni subordinate, oltre ai rischi dell'obbligazione tradizionale, subiscono il rischio associato al tipo di subordinazione (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo D3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

#### **D1.2.4. Covered bond (o obbligazioni garantite)**

Il **Covered bond** è un'obbligazione bancaria, con un profilo di rischio contenuto, perché garantita da attività destinate, in caso di insolvenza dell'emittente, al prioritario soddisfacimento dei diritti degli obbligazionisti, ed una liquidità elevata. Lo schema operativo prevede la cessione da parte di una banca a una società veicolo di attivi di elevata qualità creditizia (crediti ipotecari e verso pubbliche amministrazioni) e l'emissione da parte di una banca, anche diversa dalla cedente, di obbligazioni garantite dalla società veicolo a valere sugli attivi acquistati e costituiti in un patrimonio separato

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono



il rischio di interesse, il rischio di spread creditizio e il rischio di insolvenza dell'emittente. Per questi titoli il rischio creditizio risulta mitigato dal fatto che la garanzia del portafoglio creditizio cartolarizzato opera congiuntamente a quella dell'emittente (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo D3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

### D1.3. Strumenti finanziari derivati

I derivati sono strumenti finanziari il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante. Tali attività possono essere di varia natura: finanziaria (titoli azionari, indici, tassi di interesse e di cambio) o reale (tabacco, caffè, cacao, petrolio, oro).

Gli strumenti finanziari derivati possono essere:

- valori mobiliari;
- contratti.

I rischi associati agli strumenti derivati sono principalmente quelli relativi agli strumenti sottostanti ovvero, potenzialmente, tutta la gamma dei rischi finanziari. Per una corretta determinazione dei rischi associati è necessario conoscere le caratteristiche specifiche di ciascuno strumento derivato; di seguito vengono illustrate le principali categorie di strumenti finanziari derivati trattati dalla Banca. Informazioni dettagliate sulle modalità operative utilizzate dalla Banca per lo svolgimento delle negoziazioni su strumenti derivati sono disponibili nella sezione Help dedicata al Trading sul sito [finco.it](http://finco.it).

#### D1.3.1. Strumenti finanziari derivati rappresentati da "valori mobiliari"

Rientrano in tale fattispecie i warrant, gli Exchange Traded Commodities (ETC) e gli strumenti derivati cartolarizzati (securitized derivatives).

Il **warrant** è uno strumento finanziario derivato molto simile ad un'opzione che conferisce al possessore una facoltà di acquisto (warrant call) o di vendita (warrant put) da esercitarsi a (oppure entro) una certa scadenza (se di tipo europeo oppure americano) su una determinata attività sottostante e ad un prezzo prefissato. Il warrant (di tipo call) è particolarmente utilizzato dalle società al fine di rendere più appetibili le proprie obbligazioni (obbligazioni cum warrant) oppure al fine di raccogliere nuove risorse mediante aumenti di capitale.

Il warrant è uno strumento che può circolare separatamente rispetto al titolo principale.

Gli **ETC** sono strumenti finanziari derivati emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente in merci o in contratti, anche derivati, su merci. Il valore degli ETC è collegato all'andamento dei prezzi delle attività oggetto dell'investimento oppure al valore di indici o panieri relativi a tali attività. Il prezzo degli ETC è pertanto legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante.

In pratica gli ETC sono titoli senza scadenza emessi da uno Special Purpose Vehicle (SPV) a fronte dell'investimento diretto in una materia prima o in contratti su merci stipulati dall'emittente con operatori internazionali di elevato standing. La gamma di commodities

replicata dagli ETC è molto ampia e non si limita alle singole materie prime, ma si estende a loro indici e sottoindici.

Ciò permette al risparmiatore sia di scommettere sull'andamento positivo di una singola materia prima, sia di diversificare l'investimento attraverso un paniere di commodities.

Le attività acquistate dall'emittente con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli ETC costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SPV e da quello delle eventuali altre emissioni.

Inoltre, le attività acquistate con i proventi derivanti dalle sottoscrizioni, nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari in questione ed eventualmente alla copertura dei costi dell'operazione.

Sulle attività comprese nel patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei relativi ETC.

In sintesi, gli ETC:

- sono negoziati in Borsa come delle azioni;
- replicano passivamente la performance della materia prima o degli indici di materie prime cui fanno riferimento.

**Gli strumenti derivati cartolarizzati** possono essere emessi soltanto da un intermediario finanziario o comunque da società o enti con particolari requisiti patrimoniali e di vigilanza, da stati e organismi internazionali.

Per evitare situazioni di conflitto di interesse, l'emittente di un derivato cartolarizzato non può coincidere con l'emittente dello strumento sottostante.

Attualmente gli strumenti derivati cartolarizzati si suddividono in due categorie di strumenti: i covered warrant e i certificate.

Entrambi possono avere come sottostante azioni e titoli di stato ad elevata liquidità, indici, tassi di interesse, valute e merci.

I **covered warrant** sono strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono al detentore la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla (o entro la) data di scadenza, un certo quantitativo dell'attività sottostante (strumenti finanziari, metalli preziosi, tassi, valute, indici) a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price). L'esercizio di un covered warrant può comportare la consegna fisica del sottostante oppure la liquidazione monetaria della differenza, se positiva, tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strike price (nel caso di covered warrant call) o della differenza, se positiva, tra lo strike price e il prezzo dell'attività sottostante (nel caso di covered warrant put). Attualmente tutti i covered warrant negoziati sul SeDeX prevedono la liquidazione monetaria automatica a scadenza in caso di importo differenziale positivo.

I **certificate** sono strumenti finanziari costituiti da una combinazione di opzioni che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante cui si riferiscono. I certificate senza effetto leva (investment certificate) costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. I certificate con

leva (leverage certificate) possono essere sia di tipo bull che di tipo bear.

Sulla base della classificazione prevista da ACEPI (l'Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimenti), che riunisce i principali emittenti di prodotti strutturati e promuove in Italia una cultura evoluta dei prodotti di investimento, in particolare certificati) è possibile suddividere i certificate in 4 macroclassi: strumenti a capitale protetto/garantito, strumenti a capitale condizionatamente protetto, strumenti a capitale non protetto e strumenti a leva.

I certificate di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono comunemente chiamati "Investment Certificate" (senza effetto leva).

I certificate di cui al numero 4) sono comunemente chiamati "Leverage Certificate" (con effetto leva).

#### 1) **Certificate a capitale protetto/garantito**

Sono strumenti che consentono di puntare sul rialzo (o sul ribasso) dell'attività sottostante proteggendo il capitale investito dagli eventuali ribassi (rialzi). Il livello di protezione è definito in fase di emissione del prodotto, in maniera tale da offrire una protezione totale del capitale investito (100%) oppure parziale (ad esempio 90%, 80% o inferiore).

#### 2) **Certificate a capitale condizionatamente protetto/garantito**

Sono strumenti che consentono di puntare sul rialzo dell'attività sottostante e allo stesso tempo proteggono il capitale investito (ma solo se il sottostante non tocca la barriera di protezione) e, per alcune tipologie di certificati, consentono di guadagnare anche in caso di ribassi contenuti.

#### 3) **Certificate a capitale non protetto/garantito**

Questi prodotti consentono ai portatori di investire in un determinato sottostante esponendosi alla performance realizzata da questo ultimo, sia al ribasso che al rialzo, in maniera proporzionale oppure più che proporzionale. I sottostanti di questi certificati sono solitamente indici, commodities, panieri e più in generale sottostanti non facilmente raggiungibili da un risparmiatore individuale con un investimento diretto.

#### 4) **Certificate a Leva**

Tra i certificati a capitale non protetto, gli strumenti a leva sono quelli che offrono potenzialmente i rendimenti più alti a patto di essere disponibili a sottoporsi a rischi superiori. Con un prodotto con leva si acquisisce il diritto di comperare (bull) o di vendere (bear) un valore sottostante a un prezzo di esercizio (strike) e a una data prestabiliti. L'impiego di capitale per investire in un prodotto di questo tipo è minore rispetto a quello necessario per un investimento diretto nel valore sottostante (cosiddetto effetto leva). Proprio la presenza dell'effetto leva consente di moltiplicare la performance del sottostante. La leva però non amplifica solo i guadagni ma anche le eventuali perdite e l'investitore si trova esposto al rischio di estinzione anticipata del certificato e di perdita totale del capitale investito, se il sottostante raggiunge una predeterminata barriera di stop loss.

### **D1.3.2. Strumenti finanziari derivati rappresentati da "contratti"**

#### **Gli strumenti finanziari derivati rappresentati da contratti si distinguono in derivati regolamentati e derivati OTC.**

**I derivati regolamentati** sono rappresentati da contratti le cui caratteristiche sono standardizzate e definite dall'autorità del mercato su cui vengono negoziati; tali caratteristiche riguardano l'attività sottostante, la durata, il taglio minimo di negoziazione, le modalità di liquidazione, ecc. In Italia il mercato regolamentato degli strumenti derivati è denominato IDEM. In particolare su tale mercato si negoziano contratti future e contratti d'opzione aventi come attività sottostante indici e singoli titoli azionari ed è gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'elenco completo dei mercati su cui sono negoziati tali strumenti ai quali Fineco offre accesso è riportato nel documento "Execution Policy" disponibile sul sito della Banca.

**I derivati OTC** sono negoziati fuori dai mercati regolamentati direttamente tra le parti. Può risultare quindi difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questo motivo, le operazioni aventi ad oggetto derivati OTC comportano l'assunzione di rischi più elevati e/o più difficilmente misurabili. In tali operazioni la Banca si pone, generalmente, come controparte dell'investitore. Le parti possono liberamente stabilire tutte le caratteristiche dello strumento; generalmente questi sono swap e forward. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Le principali finalità associate alla negoziazione di strumenti finanziari derivati sono le seguenti:

- copertura di posizioni (hedging): si intende proteggere il valore di una posizione da variazioni indesiderate nei prezzi di mercato. L'utilizzo dello strumento derivato consente di neutralizzare l'andamento avverso del mercato, bilanciando le perdite/guadagni sulla posizione da coprire con i guadagni/perdite sul mercato dei derivati;
- speculazione: strategie finalizzate a realizzare un profitto basato sull'evoluzione attesa del prezzo dell'attività sottostante;
- arbitraggio: quando si sfrutta un momentaneo disallineamento tra l'andamento del prezzo del derivato e quello del sottostante (destinati a coincidere all'atto della scadenza del contratto), vendendo lo strumento sopravvalutato e acquistando quello sottovalutato e ottenendo, così, un profitto privo di rischio.

Tra i contratti derivati più comuni si evidenziano, a titolo esemplificativo,

- i Contratti a termine (forward e futures)
- le Opzioni

Nel seguito si illustrano, altresì, le caratteristiche dei Contratti Finanziari Differenziali (CFD), in quanto strumenti derivati OTC contemplati nell'ambito dell'offerta di Fineco.



## Contratti a termine (forward e futures)

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati.

Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.);
- merci (petrolio, oro, grano, ecc.).

L'acquirente del contratto a termine (colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position).

I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna. In questo caso si parla di consegna fisica o physical delivery;
- con il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, viceversa se negativa. In questo caso si parla di consegna per differenziale o cash settlement.

Le principali tipologie di contratti a termine sono, oltre ai contratti forward, i contratti future.

I contratti **future** si differenziano dai forward per essere contratti standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati.

Il future è un contratto a termine in cui la controparte assume l'obbligo di comprare o vendere un dato quantitativo di una specifica attività sottostante ad una certa data futura e ad un prezzo prestabilito (c.d. future price). Gli stock future quotati sul mercato IDEM permettono di prendere posizioni rialziste o ribassiste sulle principali azioni Blue Chip di Borsa Italiana S.p.A. senza dover necessariamente operare sull'azione sottostante.

Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward ma, essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli negoziati sui mercati regolamentati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto e di vendita. Viene di norma indicato in "punti indice".

In relazione all'attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: commodity future, se è una merce, e financial future, se è un'attività finanziaria.

La standardizzazione dei contratti e la possibilità di

negoziarli in mercati regolamentati comportano importanti effetti:

- la possibilità di una chiusura anticipata di una posizione in future, senza aspettare la scadenza, attraverso la sua negoziazione;
- un notevole guadagno in termini di liquidità degli scambi e, di conseguenza, di riduzione dei costi a carico dagli operatori.

Ulteriore elemento distintivo dei future rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia (di seguito CC&G). Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti. La clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla clearing house che procede a comprare il future dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente.

Per poter assolvere su base sistematica e continuativa ai propri compiti e per garantire l'efficienza del sistema, la clearing house adotta una serie di misure, tra le quali l'adozione del sistema dei margini che prevede il versamento da parte delle controparti di un margine iniziale e di margini di variazione durante la vita del contratto.

Nel momento in cui si compravende il contratto, le due parti, acquirente e venditore, devono versare alla Cassa di compensazione e garanzia i margini iniziali che verranno restituiti alla scadenza.

Durante la vita del contratto, giorno per giorno, la Cassa di compensazione e garanzia calcola la differenza fra il valore del contratto del giorno e quello del giorno precedente e chiede il versamento di questa differenza, chiamata margine di variazione, alla parte che rispetto al giorno precedente ha maturato la perdita. Detto margine verrà accreditato alla parte che ha invece conseguito il profitto.

Questo meccanismo di calcolo si sussegue giornalmente fino alla scadenza, in occasione della quale verrà liquidato l'ultimo margine di variazione e restituito il margine iniziale versato dalle parti.

È importante notare che il sistema dei margini comporta il calcolo e la corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite maturati dalle controparti, a differenza del forward dove le perdite e i profitti maturati vengono calcolati e corrisposti solo alla scadenza.

Pertanto, nel caso di contratti future, vi sono flussi di cassa sia all'atto della stipula del contratto (margine iniziale), sia durante la vita dello stesso (margini di variazione), sia alla scadenza (liquidazione del contratto). Le operazioni su future comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale (detto anche margine di garanzia) è ridotto rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cd. "effetto di leva". Questo

significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sul margine di garanzia: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, potrà di conseguenza andare perduto completamente.

Al fine di mitigare tale rischio Fineco ha introdotto un sistema di monitoraggio delle posizioni che prevede l'attivazione di ordini automatici per la loro chiusura qualora la variazione del prezzo di mercato in senso sfavorevole al cliente raggiunga una soglia prefissata (c.d. stop-loss).

Fineco ti consente di personalizzare sia il livello dei margini di garanzia trattenuti che il posizionamento dell'ordine di chiusura stop-loss correlato. Ad esempio, sul mercato IDEM la soglia di stop-loss è sempre inferiore del 5% rispetto al margine di garanzia.

## Opzioni

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità) o al raggiungimento della stessa.

Tali contratti possono essere negoziati sia su mercati regolamentati sia OTC.

Gli elementi caratteristici di un'opzione sono:

- il sottostante. Esso può essere un titolo azionario, un indice, una valuta estera (o un tasso di cambio) un contratto future, una merce (commodity) oppure una qualsiasi attività finanziaria o reale. Tutte le opzioni scritte sul medesimo sottostante costituiscono una "serie";
- la facoltà. Le opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di acquistare, in data futura, il sottostante vengono denominate opzioni call. Le opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di vendere il sottostante, vengono denominate opzioni put. Tutte le opzioni dello stesso tipo (call oppure put) costituiscono una "classe";
- la scadenza. Le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà esclusivamente il giorno che coincide con la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni europee, mentre le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà in un qualsiasi giorno entro la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni americane;
- il prezzo di esercizio (o prezzo base o strike price). Rappresenta il prezzo al quale il possessore dell'opzione call oppure put può, rispettivamente, acquistare o vendere l'attività sottostante.

Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

- un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile.

Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (holder) e venditore (writer) dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.

Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga long position), mentre il venditore apre una posizione corta (short position).

Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:

- nel caso di opzione call, il compratore dell'opzione call riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) e prezzo di esercizio;
- nel caso di put, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo spot.

La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della call, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della put, è comunemente detta valore intrinseco. Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della call (o viceversa per la put), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.

L'esecuzione del contratto, per alcune tipologie di opzioni, può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o physical delivery;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (cash settlement).

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti future, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in future e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assun-

zione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto.

Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Per questo motivo, non è un tipo di operatività che la Banca generalmente offre ai propri clienti.

### Contratti Finanziari Differenziali (CFD)

Il CFD è uno strumento finanziario derivato in quanto il suo valore è direttamente collegato a quello dell'attività sottostante e ne segue quindi l'esatto andamento. In particolare il CFD prevede il pagamento in contanti del Differenziale di prezzo registrato, su un determinato sottostante, tra il momento dell'apertura e il momento di chiusura del contratto CFD, senza che ciò comporti lo scambio fisico del sottostante.

Il sottostante può essere costituito, ad esempio, da un indice, da un altro strumento finanziario (ad es. azione), da un cambio tra valute o da commodities (cd. CFD su indici, CFD su azioni, CFD forex, CFD su commodities).

Poiché per la stipula del CFD è richiesto solo il versamento di una quota minima del suo controvalore (cd. Margine di Garanzia), mentre il Differenziale è commisurato all'intero controvalore, il CFD è caratterizzato da un forte effetto leva.

La finalità di chi stipula un CFD è di beneficiare degli effetti economici di variazione del prezzo del sottostante, senza acquisirne la proprietà e senza dover per questo impiegare l'intero controvalore dello strumento.

Il CFD, pertanto, ha finalità speculativa e come tale presenta elevata rischiosità. In particolare in caso di variazioni sfavorevoli del prezzo del CFD, è possibile che le perdite subite eccedano il Margine di Garanzia; tale rischio è mitigato attraverso il meccanismo dello Stop Loss che, in condizioni normali di mercato, determina la chiusura della posizione prima che la perdita ecceda il Margine.

### D1.4. Quote e azioni di OICR (fondi comuni di investimento e SICAV)

I fondi comuni di investimento e le SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) appartengono alla categoria degli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).

Si tratta di portafogli di strumenti i cui rischi associati sono quelli relativi agli strumenti costituenti gli stessi, potenzialmente tutta la gamma dei rischi finanziari. Per una corretta determinazione dei rischi associati è necessario conoscere le caratteristiche specifiche di ciascun fondo (per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo D3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari").

#### D1.4.1. Fondo comune d'investimento e SICAV

Il fondo comune d'investimento è un patrimonio autonomo, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, suddiviso in quote e gestito in monte da una Società di Gestione del Risparmio (di seguito anche SGR). Il pa-

trimonio gestito è "autonomo" e separato sia da quello dei singoli partecipanti sia da quello della SGR. Detta separazione patrimoniale, che ha funzione prevalentemente di garanzia, consente al patrimonio del fondo di non essere intaccato da parte dei creditori della società gerente i quali, sia in caso di azioni individuali a tutela del credito sia in caso di fallimento della società, potranno soddisfare le loro ragioni creditorie solo sul patrimonio della società e non anche sul patrimonio del fondo di pertinenza dei sottoscrittori.

La partecipazione a un fondo comune di investimento avviene mediante la sottoscrizione di quote; tali quote, tutte di uguale valore, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore che incorporano uguali diritti. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una quota parte del patrimonio, proporzionale al proprio apporto in denaro. In tal modo egli si assume anche il rischio derivante dagli investimenti effettuati dal gestore. Il valore di ogni singola quota, calcolato giornalmente, è dato dal rapporto esistente tra il valore netto dell'intero patrimonio diviso per il numero di quote in circolazione.

Tra le varie tipologie di fondi comuni di investimento presenti sul mercato vi sono quelli di tipo **immobiliare**, che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili e in partecipazioni a società immobiliari, e quelli di tipo **mobiliare**, che investono in strumenti del mercato mobiliare (titoli di capitale, di debito, derivati, ecc.). Mentre quelli di tipo immobiliare, per il tipo di investimento che li caratterizza, sono sempre chiusi, quelli mobiliari possono essere sia chiusi che aperti:

- **fondi aperti**, in cui il sottoscrittore ha la facoltà di chiedere il rimborso o integrare il suo investimento in qualsiasi momento;
- **fondi chiusi**, in cui il sottoscrittore può aderire soltanto alla data di costituzione del fondo stesso o a date prestabilite; analogamente, il rimborso dell'investimento, come pure ulteriori apporti in denaro, possono essere effettuati solo a date prestabilite.

Le SICAV sono costituite in forma societaria; pertanto il sottoscrittore assume lo status di socio con la possibilità di influire, mediante l'esercizio del diritto di voto, sulla politica di gestione dei beni e delle attività della società. Il capitale sociale delle SICAV risulta variabile in aumento (al variare delle sottoscrizioni di nuove azioni) e in diminuzione (al rimborso di partecipazioni azionarie).

L'investimento in fondi comuni e SICAV consente:

- di affidare la gestione del risparmio a soggetti che svolgono questo compito professionalmente;
- una diversificazione degli investimenti difficilmente ottenibile dai singoli investitori, in quanto il risparmio di questi ultimi confluisce in un patrimonio di grandi dimensioni.

Per fondi comuni d'investimento e SICAV la Banca rende disponibili al cliente informazioni relative alla società di gestione e alla composizione del patrimonio; sono inoltre indicati la categoria di appartenenza ed il rating secondo i criteri di classificazione utilizzati dalla società di ricerche finanziarie indipendente Morningstar.

#### **D1.4.2. Fondi speculativi**

I fondi speculativi (hedge fund) sono fondi comuni di investimento il cui patrimonio può essere investito in attività diverse, anche più rischiose, da quelle previste per i fondi aperti, in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia.

Anche per i fondi speculativi è possibile operare la distinzione tra aperti e chiusi. La sottoscrizione di quote di fondi speculativi può avvenire in qualsiasi istante, mentre il rimborso può avvenire con cadenza mensile (in alcuni casi trimestrale).

I fondi speculativi non possono essere oggetto di offerta al pubblico.

#### **D1.4.3. Exchange Traded Fund**

Gli Exchange Traded Fund (ETF) sono una particolare tipologia di OICR con due principali caratteristiche:

- sono negoziati in Borsa come un'azione;
- hanno come unico obiettivo di investimento quello di replicare l'indice al quale si riferiscono (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva.

Un ETF riassume in sé perciò le caratteristiche proprie di un fondo e di un'azione, consentendo agli investitori di sfruttare i punti di forza di entrambi gli strumenti: diversificazione e riduzione del rischio propria dei fondi; flessibilità e trasparenza informativa della negoziazione in tempo reale delle azioni che consentono una valorizzazione immediata delle quote e conferiscono all'investitore la possibilità di utilizzarli per investimenti in ottica di medio-lungo, di breve o di brevissimo periodo.

Uno dei principali vantaggi degli ETF consiste nella presenza di costi contenuti, in termini di commissioni di gestione a carico dell'investitore. Ciò deriva tipicamente dalla gestione passiva, atta a replicare esattamente l'indice benchmark, che implica un intervento minimo dell'asset manager oltre ad un basso tasso di rotazione degli investimenti.

Una particolare tipologia di ETF è rappresentata dagli ETF strutturati, cioè degli OICR negoziati come delle azioni e gestiti con tecniche volte a perseguire rendimenti che non sono solo in funzione dell'andamento dell'indice benchmark ma anche volte, ad esempio, a proteggere il valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi del mercato di riferimento o a partecipare in maniera più che proporzionale all'andamento di un indice ("ETF a leva").

#### **D1.5. Altri prodotti trattati dalla Banca**

##### **D1.5.1. Certificati di deposito e Buoni fruttiferi**

I certificati di deposito (CD) ed i Buoni fruttiferi (BF) sono titoli emessi dalle Banche per la raccolta del risparmio a breve e medio termine. Essi costituiscono, in via generale, titoli individuali in quanto ogni titolo, rappresentando una specifica operazione di prestito, può essere emesso su richiesta del singolo Cliente delle cui specifiche esigenze può, quindi, tener conto. I CD ed i BF vengono emessi nominativi o al portatore, in base alla richiesta formulata dal Cliente e documentata nella modulistica contrattuale. Viene consegnata

al Cliente una ricevuta non cedibile a terzi e viene garantita la possibilità di ottenere il titolo cartaceo senza oneri aggiuntivi.

I CD ed i BF possono avere durata non inferiore a tre mesi e non superiore ai 5 anni. Sono previsti tagli minimi di emissione; la sottoscrizione è possibile per i suddetti tagli minimi e per i relativi multipli (o per i tagli minimi e per somme aggiuntive e per multipli di queste ultime).

I CD ed i BF possono essere emessi anche in forma standardizzata.

Il rischio associato a questa tipologia di titoli è il rischio di insolvenza dell'emittente. Tuttavia, per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, i CD e BF nominativi sono assistiti da garanzia del predetto Fondo, nei limiti di importo previsti nel relativo regolamento per ciascun depositante.

##### **D1.5.2. Prestito titoli**

Il prestito titoli è un contratto mediante il quale un soggetto (il prestatario) acquisisce la proprietà e la disponibilità di una determinata quantità di strumenti finanziari da altro soggetto (prestatore) per un periodo di tempo prestabilito e, alla scadenza dello stesso o, qualora previsto nel contratto, su richiesta del prestatore, si impegna a restituire a quest'ultimo valori della stessa specie e qualità, nonché a pagare la somma pattuita a titolo di remunerazione.

Il servizio di "Portafoglio Remunerato" proposto da Fineco si basa sul contratto di prestito titoli e prevede il conferimento alla Banca da parte del Cliente di un mandato a stipulare, in nome e per conto del Cliente con la Banca stessa, singoli contratti di prestito di durata pari ad un giorno lavorativo, utilizzando tutti o parte degli strumenti finanziari dematerializzati tempo per tempo registrati sul deposito titoli a lui intestato.

Il servizio permette al Cliente di conseguire una remunerazione ulteriore rispetto ai frutti eventualmente derivanti dagli strumenti finanziari (interessi, dividendi, altri frutti), qualora la Banca prenda a prestito i titoli. Difatti, la Banca, per ogni operazione eseguita, riconosce al Cliente un compenso calcolato in ragione della durata effettiva del prestito, del tasso su base annua pubblicato tempo per tempo nell'area riservata del sito della Banca e riportato nella conferma di prestito titoli, del prezzo dello strumento finanziario riportato nei listini ufficiali di borsa alla data di consegna dei medesimi.

In relazione a ciascuna operazione di prestito e sin dalla sottoscrizione del contratto relativo al servizio, il Cliente autorizza la Banca a trasferire gli strumenti finanziari individuati discrezionalmente dalla Banca stessa dal suo deposito titoli al deposito di proprietà della Banca e a compiere ogni formalità necessaria a tale scopo. Alla data di scadenza dell'operazione la Banca restituisce al Cliente altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi in prestito, unitamente ai diritti accessori eventualmente maturati (interessi, dividendi e/o altri frutti) sugli strumenti finanziari prestatati durante il periodo di durata del prestito, mediante accredito degli stessi sul conto corrente collegato al deposito titoli, al netto

delle ritenute, secondo le disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti.

La Banca ha piena facoltà di valutare di volta in volta se procedere o meno alla conclusione delle operazioni di prestito titoli, decidendo autonomamente, entro i limiti definiti nell'ambito delle "Norme che regolano le operazioni di prestito di titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione", la tipologia e la quantità di strumenti finanziari da utilizzare e non assume nei confronti del Cliente alcun obbligo di esecuzione di specifici prestiti, anche nel caso in cui il Cliente impartisca disposizioni alla Banca.

Entro il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di effettuazione del prestito, la Banca metterà a disposizione del cliente, nell'area riservata del sito [finco.it](http://finco.it), la conferma dell'operazione, recante gli elementi essenziali della stessa.

In relazione alla conclusione dei singoli contratti, non verrà addebitata al Cliente alcuna commissione o spesa.

Il rischio associato a questa tipologia di operazione è il rischio di insolvenza della controparte, conseguente al trasferimento di proprietà degli strumenti finanziari dal Cliente alla Banca. In particolare, la Banca potrebbe trovarsi nell'impossibilità di far fronte ai propri impegni contrattuali nei confronti del cliente (restituzione degli strumenti finanziari o del loro controvalore, corresponsione della remunerazione e/o dei frutti derivanti dagli strumenti finanziari).

La Banca è impegnata a restituire al Cliente i titoli oggetto del prestito alla scadenza dello stesso e comunque garantisce nei confronti del medesimo il buon fine delle singole operazioni di prestito, ponendo a garanzia strumenti finanziari quotati e/o non quotati emessi dalla propria controllante UniCredit S.p.a., immessi in forma cumulativa in uno specifico deposito presso Société Générale Securities Services S.p.A., per un ammontare atto a garantire il totale dei contratti di prestito, tempo per tempo in essere, con la totalità della clientela. Ai fini della valutazione del rischio controparte assume rilevanza la circostanza che le garanzie prestate dalla Banca per garantire il buon fine dell'operazione sono rappresentate da strumenti finanziari emessi dalla controllante e che, di conseguenza, in caso di insolvenza della controllante tale garanzia potrebbe non operare.

#### **D1.5.3. Pronti contro termine**

Il pronti contro termine (PCT) è un prodotto finanziario della Banca, dato dalla contestuale conclusione di due contratti di compravendita nei quali il Cliente assume la veste di acquirente "a pronti" di un determinato quantitativo di titoli e di venditore "a termine" dello stesso quantitativo. Si è, quindi, in presenza di due vendite ad effetti reali che, perfezionandosi nel momento dell'incontro dei consensi ex art. 1376 cod.civ., sono immediatamente traslative della proprietà dei titoli, con la particolarità che nel secondo negozio, di segno opposto (vendita a termine), viene differita soltanto, a un momento successivo, l'esecuzione.

Sono contratti che hanno una durata che può variare da uno a sei mesi, fino ad un massimo di un anno; di

norma non è consentita l'estinzione anticipata ma nulla vieta alle parti di concordare un diverso regolamento degli interessi.

Tale prodotto può essere negoziato bilateralmente o offerto in forma standardizzata.

Il rischio associato a questa tipologia di prodotti finanziari è il rischio di insolvenza della controparte (si tratta di un rischio assimilabile al rischio di insolvenza dell'emittente; per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda al paragrafo [D3 "Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari"](#)).

#### **D1.6. Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione**

Esistono tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

1. **polizze unit linked**, collegate a fondi interni assicurativi/OICR;
2. **polizze index linked**, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli, solitamente azionari;
3. **polizze di capitalizzazione**, generalmente collegate ad una gestione interna separata.

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione di ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo e dei rischi collegati.

##### **D1.6.1. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"**

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse di tali fondi. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito.

Il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari è dato da più elementi:

- la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nelle quali investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR;
- l'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garanti-

to", i rischi legati alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto) ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito);

- la liquidità del fondo interno assicurativo/OICR: il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali; la liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione;
- la divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati;
- anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse;
- l'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/OICR: alcuni fondi, prevedono nella gestione del portafoglio l'utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva); di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva; i fondi interni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio; il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso;
- la presenza di strumenti finanziari-assicurativi di paesi emergenti, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati: le operazioni sui mercati emergenti espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione; sono anche da valutare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

#### **D1.6.2. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"**

Le polizze "index linked" sono investimenti assicurativi che collegano l'andamento delle prestazioni previste dal contratto al valore di un parametro di riferimento che può essere un indice/titolo del mercato azionario o ad un basket (paniere) di indici/titoli.

Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro.

Le polizze index linked, di fatto, associando una coper-

tura assicurativa ad un titolo strutturato, sono soggette come i titoli strutturati stessi a più fonti di rischio: da una parte il rischio derivante dall'andamento dell'attività sottostante a cui è legata la componente derivativa, dall'altra parte c'è il rischio di tasso di interesse dato dalla componente obbligazionaria.

Tipicamente le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza.

Le polizze index linked sono soggette, inoltre, al rischio controparte, ossia al rischio connesso all'eventualità che l'Emittente dello strumento finanziario, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di rimborsare il titolo strutturato a cui è collegata la polizza; in tal caso è possibile che il valore delle prestazioni della polizza risulti inferiore a quanto contrattualmente previsto.

#### **D1.7.3. Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione**

Tali contratti di capitalizzazione sono operazioni attraverso le quali il sottoscrittore affida una determinata somma di denaro ad una società gerente che, mediante una "gestione separata", si impegna a restituirla, ad una scadenza predeterminata, capitalizzata e maggiorata degli interessi maturati nel corso della durata del contratto, svincolando la remunerazione da qualsiasi riferimento alla durata della vita del sottoscrittore o di altri. La prestazione che grava sulla società (detta impresa "capitalizzatrice") può consistere nel pagare un capitale in un'unica soluzione o una rendita vitalizia ovvero nel consegnare titoli o altri beni.

Nel caso in cui la prestazione dell'impresa capitalizzatrice si svolgesse nella forma della liquidazione di una rendita, il riferimento alle caratteristiche personali dell'assicurato (ad esempio sesso ed età) sarebbe necessario esclusivamente ai fini della determinazione del valore della rendita stessa. In tutti gli altri casi la figura dell'assicurato, inteso come colui sulla cui vita è basata la definizione della polizza, viene meno e, conseguentemente, viene meno l'alea tipicamente sottesa ad un contratto assicurativo.

In realtà, se manca il rischio assicurativo tradizionale, alla base di un contratto di capitalizzazione rimane comunque un'alea, quella derivante dal rischio finanziario. Essa dipende dalla presenza di tre elementi: la percentuale minima di rivalutazione del capitale, il tasso tecnico ed il consolidamento delle prestazioni.

In sostanza, il premio investito viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla gestione separata e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti. Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla compagnia assicurativa. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.

#### **D1.7.4. Prodotti finanziari-assicurativi “rivalutabili” (c.d. “Tradizionali”)**

Le polizze tradizionali/rivalutabili: sono contratti assicurativi la cui prestazione è collegata al rendimento di una Gestione Separata della Compagnia Assicurativa. Il premio investito nella gestione separata viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla Gestione Separata stessa e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti.

Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla compagnia assicurativa.

#### **D1.7.5. Prodotti finanziari-assicurativi “multiramo”**

Le polizze Multiramo presentano una componente Unit Linked e una componente rivalutabile le cui caratteristiche e i cui rischi sono descritte nei paragrafi di cui sopra.

### **D2. Sedi di negoziazione degli ordini ricevuti dalla clientela**

Gli ordini della clientela possono trovare esecuzione su un mercato regolamentato, su un Multilateral Trading Facility (MTF) o “over the counter” (OTC).

#### **D2.1. Mercato regolamentato**

Un mercato regolamentato è un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti. Il mercato regolamentato è gestito da società per azioni, dette Società di gestione del mercato, è autorizzato e funziona regolarmente.

L'attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati è autorizzata dalla Consob.

I mercati italiani autorizzati sono iscritti in un elenco tenuto dalla Consob (art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998).

I mercati esteri riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco (art. 67, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998).

Mercati esteri, diversi dai precedenti, possono essere riconosciuti dalla Consob sulla base di accordi stipulati con le corrispondenti autorità (art. 67, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998).

#### **D2.2. Sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility)**

I sistemi multilaterali di negoziazione sono assimilabili ai mercati regolamentati, con la differenza che possono essere gestiti non solo da società di gestione di mercati regolamentati ma anche da Sim e banche autorizzate alla prestazione di questo servizio.

La gestione di sistemi multilaterali di negoziazione è un servizio di investimento che consente di far incontrare, sulla base di regole predeterminate, proposte di acquisto e di vendita provenienti da una pluralità di operatori. I soggetti autorizzati devono rispettare de-

terminati requisiti e regole per garantire un processo di negoziazione equo, ordinato e trasparente nei confronti degli utenti e comunicare alla Consob una serie di informazioni relative ai soggetti e agli strumenti ammessi alla negoziazione, alle regole di funzionamento del sistema e alle regole di vigilanza adottate per garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni.

#### **D2.3. Mercato over the counter**

Il mercato “over the counter” (OTC) è un mercato non soggetto a regolamentazione specifica relativa all'organizzazione e al funzionamento del mercato stesso in cui si scambiano, collocano e rimborsano strumenti finanziari. L'assenza di regolamentazione si evidenzia nel fatto che il funzionamento di tale mercato, i titoli e gli operatori ammessi non sono sottoposti alla disciplina specifica e all'autorizzazione delle Autorità di Vigilanza in materia di Mercati Regolamentati e non sono iscritti nell'apposito albo. Le modalità di contrattazione non sono standardizzate ed è possibile stipulare contratti “atipici”. In generale i titoli trattati in un mercato OTC sono meno liquidi rispetto a quelli trattati sui mercati ufficiali.

#### **D2.4. Internalizzatore sistematico**

Gli internalizzatori sistematici costituiscono dei sistemi di negoziazione - alternativi ai mercati regolamentati - di tipo bilaterale in contropartita diretta dell'intermediario con il cliente, il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori di mercati regolamentati.

Per avviare l'attività di internalizzazione sistematica non è necessaria un'autorizzazione ulteriore rispetto a quella per l'attività di negoziazione per conto proprio, ma è previsto che il soggetto comunichi alla Consob una serie di informazioni relative all'attività di internalizzazione e agli strumenti trattati, nonché rispetti regole di trasparenza simili a quelle previste per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione. Attualmente Fineco è Internalizzatore Sistematico di alcuni titoli azionari e di CFD (il cui elenco aggiornato è pubblicato sul sito fineco.it).

### **D3. Principali rischi collegati all'investimento in strumenti e prodotti finanziari**

La seguente esposizione, volta ad identificare e ad analizzare brevemente i principali rischi comunemente associati agli investimenti in prodotti e strumenti finanziari, non ha alcuna pretesa di esaustività né di completezza. Essa è rivolta a fornire alla Clientela un supporto supplementare nella scelta del miglior investimento possibile, in considerazione del personale grado di propensione al rischio e delle proprie possibilità economiche.

#### **D3.1. Principali rischi Rischio di mercato**

Quando si parla di rischio di mercato ci si riferisce genericamente al rischio che il valore di mercato degli strumenti in portafoglio si riduca a causa di variazioni delle condizioni di mercato (prezzi azionari, tassi di interesse, spread creditizi, tassi di cambio e loro vo-



latilità). Il rischio di mercato può essere suddiviso in diverse categorie. Il peso di ciascuna di esse, nel determinare l'andamento del prezzo dell'investimento, può essere diverso.

1. **Rischio di prezzo:** è un rischio di variazione del prezzo di uno strumento finanziario il cui valore, infatti, si riflette nel prezzo di mercato. In generale, si parla di rischio di prezzo in senso stretto quando non si possono individuare con precisione altri fattori di rischio che influenzano il prezzo di uno strumento. Si distingue, inoltre, il rischio di prezzo "generico", che riguarda tutto il mercato considerato (es. mercato azionario), da quello "specifico", che è riferito al singolo titolo (es. l'azione di una società). Si pensi ad un investitore che detiene in portafoglio azioni. Il valore di mercato del suo investimento è sensibile all'andamento delle quotazioni (prezzi) dei titoli posseduti. Nel caso, invece, di un investimento in strumenti derivati (oppure con una componente derivata), il rischio di prezzo si manifesta indirettamente come potenziale riduzione del valore di mercato dell'investimento conseguente a variazioni della quotazione (prezzo) del titolo sottostante. Un investitore in covered warrant, ad esempio, sopporta il rischio derivante da possibili fluttuazioni avverse del prezzo del titolo oggetto del covered warrant.
2. **Rischio di interesse:** riguarda le obbligazioni e tutti i titoli, inclusi gli strumenti derivati, che in generale sono sensibili alle variazioni dei tassi di interesse. Si pensi ad un investitore che detiene in portafoglio un'obbligazione. Il prezzo dello strumento alla scadenza è pari al valore di rimborso che generalmente coincide con il valore nominale. Prima di della scadenza, un aumento dei tassi di interesse comporta una riduzione del prezzo dell'obbligazione. Tale rischio è tanto maggiore quanto più lontana è la scadenza del titolo. Anche il tasso di interesse può costituire il sottostante di taluni strumenti derivati.
3. **Rischio di cambio:** si manifesta quando il valore di mercato dell'investimento è sensibile a variazioni dei tassi di cambio. Pensiamo all'acquisto di azioni americane o di covered warrant su tali azioni da parte di un investitore dell'Area Euro. In entrambi i casi il valore dell'investimento è influenzato dalla possibilità di fluttuazioni avverse del tasso di cambio dell'Euro con il dollaro americano. Anche il rischio di cambio può contribuire alla determinazione del valore di taluni strumenti derivati.
4. **Rischio di variazione della volatilità** (dei prezzi, dei tassi di interesse, dei cambi): riguarda gli investimenti in strumenti derivati (oppure con una componente derivata) e si manifesta quando il valore di mercato degli strumenti in portafoglio è sensibile a variazioni della volatilità attesa (non quella storicamente realizzata) di altre variabili di mercato quali tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi azionari. Tale rischio è tipicamente associato alle opzioni o ai warrant. Si pensi ad un acquisto di covered warrant sull'indice S&P/MIB: l'investitore sopporta, tra gli altri, il rischio connesso a variazioni inattese della volatilità dell'indice durante la vita residua del warrant.

5. **Rischio di liquidità:** si manifesta quando uno strumento finanziario non si trasforma prontamente in moneta senza che questo di per sé comporti una perdita di valore. Il rischio di liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui lo strumento è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, gli strumenti trattati su mercati organizzati sono più liquidi di quelli non trattati su questi mercati poiché la domanda e l'offerta di titoli proveniente da numerosi operatori viene in gran parte convogliata su tali mercati e conduce alla formazione di prezzi più affidabili in quanto riflettono il risultato di scambi (o proposte di scambio) numerosi. Occorre, tuttavia, considerare che il disinvestimento di strumenti finanziari trattati in mercati organizzati cui sia difficile accedere può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. Con riferimento alle obbligazioni subordinate si rammenta che l'emittente potrà procedere liberamente al riacquisto delle stesse per un ammontare non eccedente il 10% del valore dell'emissione. L'eventuale riacquisto di un ammontare eccedente la predetta soglia è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia. La presenza di tale vincolo potrebbe comportare per gli obbligazionisti una difficoltà supplementare nella liquidazione del loro investimento, ovvero un rischio di liquidità più elevato.

Il rischio di liquidità è potenzialmente associabile a tutti gli strumenti e dipende dalle caratteristiche del mercato di negoziazione dei diversi strumenti (sempréché gli stessi siano negoziabili).

Il rischio di cambio riguarda la divisa di emissione degli strumenti e non le caratteristiche intrinseche degli stessi (ad eccezione degli strumenti derivati su cambi).

### **Rischio di credito**

Quando si parla di rischio di credito, ci si riferisce al rischio che il valore di mercato di uno strumento in portafoglio si riduca a causa di variazioni inattese della solvibilità o situazione finanziaria dell'emittente. In generale, si possono classificare due categorie di rischi di credito, che vengono riflesse congiuntamente dallo spread creditizio: il rischio di variazione dello spread medesimo ed il rischio futuro di insolvenza. Anche il rischio di credito di un emittente può costituire l'entità di riferimento sottostante di taluni strumenti derivati.

1. **Rischio di spread di credito o spread creditizio:** contribuisce alla formazione del rischio di mercato per gli strumenti quotati e si manifesta quando variazioni del prezzo di un'obbligazione non sono spiegate da movimenti delle condizioni generali di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio, ecc.), ma si riferiscono alla situazione specifica dell'emittente. Per "spread di credito" si intende il differenziale di rendimento tra obbligazioni emesse da emittenti con differenti meriti creditizi, a parità di tutte le altre condizioni di mercato e delle caratteristiche dell'emissione. La misura dello spread risente anche del grado di subordinazione del titolo: per le obbligazioni subordinate lo spread richiesto sarà più elevato rispetto a quelle ordinarie (cd. senior). Per



misurare lo spread di credito di un'obbligazione si utilizza generalmente come riferimento comparativo il rendimento di obbligazioni emesse da soggetti con ottimo merito creditizio (spesso definite risk free o assimilate). Generalmente, lo spread creditizio si riduce con la vita residua del titolo.

2. **Rischio di insolvenza dell'emittente:** è il rischio che l'emittente non sia in grado in futuro di far fronte regolarmente agli impegni di pagamento assunti (quali pagamento di cedole o rimborso del capitale) alle date stabilite.
3. **Rischio sovrano:** ricorre quando un governo nazionale non riesce a fare fronte ai propri impegni debitori, in altri termini è riferito al rischio creditizio di un emittente sovrano. Al pari di una società emittente strumenti finanziari che corre il rischio, a causa di una scarsa liquidità o di una crisi temporanea, di non poter ottemperare ai propri obblighi contrattuali, allo stesso modo uno Stato, in condizioni di indebitamento elevato, potrebbe non poter oppure non voler assolvere ai propri impegni di pagamento (titoli di Stato e simili) alle scadenze stabilite. In tale contesto, il debitore sovrano potrebbe anche modificare unilateralmente i propri impegni contrattuali nei confronti dei creditori.
4. **Rischio di subordinazione:** in caso di liquidazione/insolvenza dell'emittente, l'investitore subordinato potrebbe incorrere in una perdita, anche totale del capitale investito, probabilmente superiore a quella di un creditore ordinario. Infatti, il rimborso delle obbligazioni subordinate avverrà solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori privilegiati e chirografari. Per tale motivo, le disponibilità residue dell'emittente potrebbero non essere sufficienti per rimborsare -anche solo parzialmente- i creditori subordinati. Le obbligazioni subordinate, comunque, saranno rimborsate pari passo tra di loro e con precedenza rispetto alle azioni dell'emittente e agli altri strumenti di capitale caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle predette obbligazioni.

### Servizio di gestione di portafogli

La rischiosità di una linea di gestione dipende (i) dalle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del Cliente e dai limiti previsti per ciascuna categoria; (ii) dal grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano, si rimanda ai precedenti paragrafi.

La leva finanziaria misura di quante volte la Banca può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione.

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Una leva finanziaria pari ad uno non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

## D4. Criteri di classificazione degli strumenti finanziari adottati dalla Banca e indicatori di rischio

### Orizzonte Temporale

L'orizzonte temporale consigliato è il periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento; è calcolato in funzione del grado di liquidità dello strumento e in considerazione del tempo necessario per ammortizzare i costi di sottoscrizione dell'investimento effettuato ed è determinato in relazione a specifiche metodologie individuate e validate dalla Banca. Può assumere uno dei seguenti valori:

- BREVE TERMINE: fino a 18 mesi
- MEDIO TERMINE: oltre i 18 mesi e fino a 60 mesi
- LUNGO TERMINE: oltre i 60 mesi

### Rating

Il rating è la valutazione di un emittente/garante, o di un'emissione, espressa da una agenzia specializzata (l'agenzia di rating) e sinteticamente rappresentata attraverso la combinazione di lettere o cifre. Nel tempo il rating può essere oggetto di modifica per effetto di circostanze che inducano l'agenzia di rating ad una riformulazione del giudizio precedentemente espresso. L'assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di pricing e di collocamento dei titoli emessi. Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario. Il rating di un emittente/garante fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto ossia della generale idoneità dello stesso ad onorare i propri impegni finanziari a scadenza. Il rating assegnato al debito subordinato è inferiore rispetto a quello assegnato al debito ordinario (c.d. debito senior). Il rating può essere assegnato anche ad una singola emissione: in questo caso la valutazione riguarda anche le caratteristiche specifiche dello strumento finanziario cui si riferisce. Il rating di un'emissione valuta la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita.

R.Emittente	AA A	AA +	A A	A A-	A +	A	A -	BBB +	BB B	BB B-
R.Emissione	AA A	AA +	A A	A A-	A +	A	A -	BBB +	BB B	BB B-
<b>Categoria di investimento (investment grade)</b>										

R.Emittente	BB +	B B	B B-	B +	B	B -	CCC +	CC C	CC C-	C C	S D	D
R.Emissione	BB +	B B	B B-	B +	B	B -	CCC +	CC C	CC C-	C C	S D	D
<b>Categoria Speculativa (non investment grade)</b>												

Procedendo da AAA verso D, si passa da un'elevata probabilità di rimborso a probabilità via via decrescenti.

### Classe di Liquidità

La Banca identifica, sulla base di predeterminati criteri e requisiti, la classe di liquidità degli strumenti finanziari. Nel caso in cui non sia possibile attribuire ad uno strumento la classe di liquidità per mancanza dei dati necessari, la Banca indica nella pertinente modulistica

il valore 0. I valori attribuiti dalla Banca sono pertanto i seguenti:

- 1: illiquidità
- 2: liquidità bassa
- 3: liquidità medio-bassa
- 4: liquidità media
- 5: liquidità medio-alta
- 6: liquidità alta
- 0: non calcolata

Ad ogni valore da 1 a 6 corrisponde un grado di liquidità crescente dello strumento finanziario inteso come possibilità di smobilizzo dello stesso entro un lasso di tempo ragionevole ed a condizioni di prezzo significative.

### Rischio di mercato

Gli strumenti/ prodotti finanziari vengono classificati dalla Banca, ai fini della misurazione del rischio di mercato tramite il VaR2, secondo le seguenti classi di rischio:

Il VaR2 è una misura statistica (stima) del rischio degli investimenti finanziari adottato dalla Banca, sintetizzato in un numero da 0 a 1000, applicabile ad ogni tipologia di strumento finanziario ed a portafogli di strumenti. Il VaR2 misura il rischio di mercato, comprensivo della variazione dello spread di credito, ma non tiene conto né del rischio di insolvenza dell'emittente né del rischio di liquidità degli strumenti finanziari.

Il VaR2 è calcolato sulla base di simulazioni storiche: si utilizza la serie storica biennale dei prezzi di mercato o dei fattori di rischio che determinano i prezzi degli strumenti finanziari, per stimare la perdita potenziale massima settimanale che uno strumento, o un portafoglio, nel 95% dei casi, può subire (ad es. un VaR2 16 rappresenta la perdita massima settimanale stimata riferita ad un investimento di €1.000 ovvero €16 ogni € 1.000 investiti). Il VaR2 viene ricalcolato ogni giorno, in relazione all'evoluzione dei mercati finanziari e del credito.

	Rischiosità dello strumento	VAR2 dello strumento
<b>BASSA</b>	Fino a 7	Fino a 7
<b>MEDIO-BASSA</b>	Da 8 a 15	Da 8 a 15
<b>MEDIO-ALTA</b>	Da 16 a 27	Da 16 a 27
<b>ALTA</b>	Da 28	Da 28

## E Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi

Si rimanda ai singoli documenti informativi a disposizione della Clientela sul sito della Banca o presso gli uffici dei Promotori Finanziari di Fineco ed alla disciplina delle condizioni economiche pattuita, prima della

prestazione dei servizi di investimento, nell'ambito della stipula dei contratti relativi ai servizi stessi. Come riportato nella Sezione A "Informazioni sui servizi di investimento prestati o distribuiti", è possibile richiedere alla Banca in qualsiasi momento una copia (in bianco) dei moduli contrattuali relativi ai servizi di investimento descritti, per prendere visione delle norme e delle condizioni regolanti i servizi di interesse.

Informazioni di base circa la normativa tributaria vigente (ad es. in materia di capital gain, Tobin tax, ritenute su interessi e dividendi) sono a disposizione del cliente nella sezione Help (Help > Portafoglio > Reportistica > Situazione Fiscale) del sito della Banca, presso gli uffici dei promotori finanziari Fineco o possono essere richieste agli operatori del call center della Banca stessa.

## F Sintesi delle principali clausole, riferite ai servizi di investimento, delle "condizioni generali di contratto" che riportano la disciplina dei servizi bancari, finanziari e di investimento prestati dalla banca alla propria clientela<sup>4</sup>

### F.1 Caratteristiche dei servizi

La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, di servizi di investimento, prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, nonché di consulenza in materia di investimenti (di seguito, complessivamente, i "Servizi") ai sensi e nel rispetto delle norme di cui al d.lgs. n. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, tramite offerta fuori sede o tramite tecniche di comunicazione a distanza.

Ove i predetti Servizi vengano svolti fuori sede, la Banca si avvale di promotori finanziari; in tale ambito di attività i promotori finanziari si impegnano ad adempiere alle prescrizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti ed in particolare a quanto previsto dal Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007. Gli ordini impartiti tramite promotore finanziario, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.

Nello svolgimento dei Servizi la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio. I servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante

<sup>4</sup>La sintesi delle norme applicabili ai servizi d'investimento offerti dalla Banca di seguito riportata è riferita alle sole "Condizioni Generali di Contratto" relative al Contratto. Per le norme applicabili ai servizi d'investimento regolati da specifici contratti (ad es. contratto integrativo per operatività in strumenti finanziari derivati, o contratto di consulenza "Advice") si rinvia ai contratti medesimi.

negoziante per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, servizi di investimento, prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione sono sempre prestati dalla Banca in connessione con il servizio di consulenza in materia di investimenti a condizione che il Cliente abbia manifestato la propria volontà in tal senso e che la Banca operi tramite offerta fuori sede avvalendosi di promotori finanziari. In tale ultimo caso la Banca presta sempre il servizio di consulenza in materia di investimenti e, pertanto, il Cliente prende atto ed accetta che il conferimento di ordini per il tramite del promotore finanziario costituisce manifestazione di volontà alla fruizione del predetto servizio di consulenza in materia di investimenti.

### **F.2 Conferimento e revoca degli ordini (nell'ambito del Servizio di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio)**

Gli ordini vengono conferiti per iscritto, tramite telefono o via telematica. La Banca ed il Cliente, in ogni caso, si danno atto che la forma scritta non costituisce forma convenzionale per la validità dell'ordine stesso ai sensi e per gli effetti dell'art.1352 cod. civ.. All'atto del ricevimento degli ordini conferiti per iscritto, la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.

Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente si dichiara informato del fatto che l'intermediario registra le relative conversazioni telefoniche.

Gli ordini vengono trasmessi alla Banca in via telematica (internet, rete GSM, altri canali telematici che la Banca riterrà opportuno utilizzare) previa digitazione di un Codice Utente, una Password e un P.I.N. rilasciati al Cliente dopo la sottoscrizione del contratto. La Banca, per ragioni di sicurezza informatica, potrà provvedere alla sostituzione dei suddetti codici solo previa tempestiva comunicazione al Cliente. Ogni ordine inserito in via telematica viene identificato univocamente dalla Banca mediante l'attribuzione di un numero. L'attestazione dell'ordine ricevuto è rappresentata dall'inserimento dello stesso nel monitor Ordini. Il Cliente può tenere copia dell'attestazione stampando la pagina corrispondente. Tutti gli ordini inseriti vengono registrati dalla Banca su supporto informatico ed opportunamente archiviati. Per il conferimento degli ordini mediante il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni della Banca.

Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.

Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.

La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal Contratto.

Le previsioni di cui al presente punto si applicano anche alle revocche degli ordini disposte dal Cliente.

### **F.3 Gestione degli ordini**

La Banca applica misure che assicurino la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. Nell'esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interessi del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicati nel successivo punto F.4.

La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente.

La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto del Cliente, negoziazione per conto proprio o al collocamento. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesima.

È facoltà della Banca non trasmettere l'ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati titoli o particolari tipologie di strumenti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in volta dalla Banca.

La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717, comma secondo, del cod.civ. a sostituire a sé, per l'esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abilitati o loro corrispondenti.

La Banca, ove nell'eseguire un ordine si ponga in qualità di controparte del Cliente - ferma la facoltà di non eseguire l'ordine dandone immediata comunicazione al Cliente - rende note al medesimo, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente. La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggregazione con l'ordine di altro Cliente, minimizzando il rischio che ciò possa andare a discapito del medesimo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l'aggregazione dell'ordine potrebbe andare a suo discapito. La Banca può anche aggregare operazioni per conto proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre

che l'assegnazione delle relative operazioni non possa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca, se conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.

La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conseguenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest'ultimo dell'impossibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività. La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell'anomalia riscontrata nell'ordine e, successivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la relativa esecuzione.

#### **F.4 Strategie di trasmissione e di esecuzione degli ordini**

L'indicazione analitica delle strategie della Banca relative alla trasmissione ed esecuzione degli ordini è riportata nel documento "Strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini" (c.d. Execution Policy) consegnato/reso disponibile dalla Banca al Cliente; con la sottoscrizione del Contratto il Cliente fornisce il proprio consenso al contenuto del suddetto documento, nonché esprime il proprio esplicito consenso, in via generale, al fatto che gli ordini da lui conferiti possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

La Banca porta a conoscenza del Cliente le modifiche rilevanti delle strategie di cui al comma che precede. Qualora gli ordini trasmessi dalla Banca siano eseguiti sui mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, saranno osservate le regole ivi previste. Il Cliente prende atto che le regole di tali mercati, ai fini dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni, prevedono, da parte dell'intermediario incaricato della negoziazione, il controllo dei prezzi, dei quantitativi e della frequenza degli ordini ivi immessi, con possibilità anche di blocco degli ordini in caso di disposizioni che presentino anomalie per i profili indicati.

Il Cliente dà atto ed è consapevole del fatto che eventuali istruzioni specifiche da lui impartite in merito all'esecuzione degli ordini (in particolare, relativamente ai mercati ai quali inoltrare gli stessi) possono pregiudicare le misure previste ed applicate da parte della Banca e degli intermediari di cui quest'ultima si avvale per eseguire gli ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione dei medesimi.

#### **F.5 Operazioni non appropriate - conflitti di interesse**

La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto del Cliente nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, di servizi di investimento, prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione.

Nel caso in cui la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione non appropriata, avuto riguardo alle informazioni dal medesimo fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, la Banca provvede ad informarlo di tale circostanza. Resta inteso che, qualora il Cliente non abbia fornito le informazioni della specie, la Banca lo informerà di non poter effettuare la valutazione dell'appropriatezza.

La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori. La Banca è tenuta ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra di essa e i Clienti o tra due propri Clienti al momento della prestazione dei servizi previsti dal Contratto e a gestire i suddetti conflitti, anche adottando idonee misure organizzative, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei Clienti. Quando le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse, affinché egli possa assumere una decisione informata sui servizi prestati. In relazione a quanto precede, il Cliente conferma di aver ricevuto il documento relativo alla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse.

La Banca si riserva la facoltà, nell'ipotesi in cui un'operazione risulti non appropriata oppure sia caratterizzata da una situazione di conflitto di interesse di cui il Cliente deve essere informato, di chiedere al Cliente un'espressa conferma o autorizzazione per poter dar corso all'operazione stessa.

Ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite telefono, le informazioni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma e autorizzazione risulteranno da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente prende atto di

tale modalità e specificamente l'accetta ai sensi della normativa vigente.

Ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite computer collegato alla rete Internet o con altre modalità telematiche, anche le informazioni suddette e la conferma o autorizzazione ad esse relative saranno rese on line mediante una procedura telematica. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente l'accetta ai sensi della normativa vigente.

#### **F.6 Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati**

Il Cliente prende atto che ogni operazione da lui disposta ai sensi del Contratto è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e si dichiara pienamente informato e consapevole, anche in relazione a quanto esposto nel documento informativo ricevuto, dei rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari.

Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Con riferimento agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare: - il rischio di non essere facilmente liquidabili; - la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

#### **F.7 Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati**

Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art.1, comma 3, del d.lgs. n. 58/98 e successive modifiche e integrazioni, il Cliente prende atto che:

- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite, di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

Per poter compiere operazioni relative agli strumenti finanziari di cui al presente punto le parti dovranno stipulare un apposito contratto integrativo del quale il Contratto costituisce presupposto necessario. La previsione di cui al presente punto non si applica, in ogni caso, alle operazioni aventi ad oggetto warrant e covered warrant, che possono essere effettuate in forza del Contratto.

Ai sensi delle disposizioni vigenti, in caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, il contratto indica e disciplina, nei rapporti di esecuzione degli ordini e di ricezione e trasmissione di ordini, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista una specifica comunicazione al Cliente.

#### **F.8 Commissioni e spese**

Come compenso per i Servizi di cui alla presente sezione, il Cliente corrisponderà alla Banca gli interessi e/o le commissioni pattuite di cui alle Condizioni economiche.

Al Cliente saranno, inoltre, addebitate le commissioni e le spese documentate, eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa.

Al Cliente saranno addebitati i seguenti costi: eventuali imposte o tasse, spese postali, spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo e della tassa sui contratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente e le altre commissioni elencate nelle Condizioni economiche.

#### **F.9 Documentazione delle operazioni eseguite**

Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, nonché di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, servizi di investimento, prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, la Banca rende disponibile al Cliente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, apposito avviso di conferma scritto contenente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del Cliente, le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita previste dalla normativa vigente. Tale avviso riporta, fra l'altro, se pertinenti, le seguenti indicazioni: la tipologia (ad es., ordine con limite di prezzo o al prezzo di mercato) e la natura dell'ordine; il giorno, l'orario e la sede di esecuzione; identificativo dello strumento, indicatore di acquisto/ vendita o di diversa operazione, il quantitativo e il prezzo unitario dello strumento finanziario; il corrispettivo totale; la somma totale delle commissioni e spese applicate; l'indicazione se la controparte del Cliente è la Banca o altro Cliente della Banca o altro intermediario appartenente al medesimo Gruppo della Banca stessa (salvo il caso in cui l'ordine sia eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima). Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio. L'avviso di conferma è reso disponibile nell'area riservata al Cliente sul sito internet della Banca ed è stampabile a cura del medesimo. L'invio della documentazione di cui al presente punto può avvenire anche in via telematica, con tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, e comunque con modalità tecniche tali da consentire al Cliente di acquisirne disponibilità su supporto duraturo.

La disposizione di cui al precedente paragrafo non si applica nel caso di quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, qualora gli avvisi in argomento vengano inoltrati al Cliente direttamente dalle società di gestione del risparmio o dalle SICAV. Nel caso di ordini relativi a prodotti assicurativi le informazioni sono fornite direttamente dalle Compagnie di assicurazione secondo la periodicità definita

nelle norme contrattuali relative ai medesimi prodotti. I rendiconti relativi alle gestioni di portafoglio sono forniti direttamente dagli intermediari che prestano il servizio secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse.

A richiesta del Cliente, la Banca fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine e circa la composizione delle commissioni e delle spese di cui al punto F8 che precede in singole voci.

Nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica eventuali perdite che superino il capitale investito di un importo pari a 1 espresso in Euro o in altra valuta nel caso di operazioni regolate in valuta diversa dall'Euro (cd. "soglia"). La comunicazione verrà effettuata entro la fine del giorno nel quale tale soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno lavorativo, tenuto altresì conto degli orari di apertura/chiusura dei mercati). Resta ferma la facoltà per il Cliente di richiedere tramite apposita istruzione impartita via Internet o tramite call center, l'applicazione di una diversa soglia.

La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno) o, a scelta del Cliente, con periodicità mensile, semestrale o annuale, un rendiconto degli strumenti finanziari e della disponibilità liquide detenuti dalla Banca, contenente il dettaglio degli stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto; il rendiconto è reso disponibile in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca dal quale il Cliente può effettuarne la stampa. E' facoltà del Cliente chiederne l'invio su supporto cartaceo al proprio domicilio. Tutte le operazioni in titoli e strumenti derivati vengono, inoltre, rendicontate giornalmente, per data valuta, attraverso uno strumento di consultazione disponibile in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.

La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità mensile: - il dettaglio dei costi sostenuti dal Cliente per operazioni di finanziamento tramite titoli (servizio di "Marginazione"), - il dettaglio dei benefici maturati dal Cliente per la partecipazione ad operazioni attive di finanziamento tramite titoli (servizio di prestito titoli c.d. "Portafoglio remunerato"). Tali informazioni sono rese disponibili in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.

Su richiesta scritta e a spese del Cliente, la Banca mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.

#### **F.10 Incentivi**

La Banca, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, potrà percepire o versare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo (incentivi) qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere

accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal Contratto; b) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non ostacoli l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente.

Eventuali incentivi che, soddisfatte le predette condizioni, dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla Banca, anche in connessione all'attività di assistenza prestata al Cliente successivamente al collocamento e alla distribuzione di strumenti finanziari e di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente, in via generale oppure all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.

In particolare, nel servizio di collocamento e nell'attività di distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, di norma l'ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca è determinato in misura percentuale (variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario) rispetto ad alcune tipologie di commissioni (fissate dalla società emittente od offerente) che il Cliente è tenuto a corrispondere oppure al prezzo stabilito dall'offerente.

La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente od offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall'emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall'emittente stesso.

#### **F.11 Consulenza in materia di investimenti - Valutazione di adeguatezza su ordini disposti dal Cliente**

La Banca fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di collocamento di gestioni di portafogli sulla base delle informazioni ottenute dal Cliente in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, nonché ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua situazione finanziaria, secondo le modalità di seguito descritte. Pertanto, il Cliente prende atto ed accetta che il rifiuto di fornire le predette informazioni costituisce manifestazione di volontà contraria alla fruizione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento di gestioni di portafogli.

Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca solo quando opera mediante offerta fuori sede e soltanto congiuntamente ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione ed è esclusivamente finalizzato alla valutazione della adeguatezza del singolo ordine di acquisto/sottoscrizione - conferito dal Cliente o proposto dalla Banca - dello strumento/prodotto fi-

anziario - o, in caso di gestione di portafogli, anche del servizio di investimento - rispetto al profilo del Cliente, delineato sulla base delle informazioni di cui al primo paragrafo (di seguito "Profilo").

In particolare, quando il Cliente, tramite il promotore finanziario, conferisce alla Banca, di propria iniziativa, un ordine di acquisto o sottoscrizione di uno strumento finanziario o chiede di sottoscrivere un servizio di investimento o un prodotto finanziario emesso da banche o imprese di assicurazione, la Banca valuta preliminarmente se le scelte di investimento effettuate dal Cliente stesso sono adeguate rispetto al suo Profilo. In caso di inadeguatezza, la Banca avverte espressamente di tale circostanza il Cliente, il quale - qualora ritenga di dare comunque corso all'operazione - potrà procedere di sua iniziativa nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti finanziari - dando espressamente atto dell'avvertenza ricevuta. In tal caso, il Cliente prende espressamente atto ed accetta che l'operazione sarà soggetta alla sola valutazione di appropriatezza secondo le regole di cui al precedente punto F.5. Queste ultime disposizioni non si applicano agli ordini di sottoscrizione di gestioni di portafogli che, in base alla normativa vigente, possono essere raccolti dalla Banca unicamente se ritenuti adeguati al Profilo del Cliente.

In ogni caso, nella prestazione del servizio di consulenza, la Banca formulerà eventuali proposte di acquisto o sottoscrizione di servizi di investimento, strumenti o prodotti finanziari solo dopo averne verificato l'adeguatezza rispetto al Profilo del Cliente.

Il servizio di consulenza si esaurisce, in ogni caso, con la comunicazione al Cliente dell'esito della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca. Pertanto, la Banca non ha alcun obbligo nei confronti del Cliente nel caso in cui, successivamente al conferimento

dell'ordine, il servizio di investimento, lo strumento/prodotto finanziario acquistato/sottoscritto non risulti più adeguato a causa di un incremento della sua rischiosità e/o di un mutamento del Profilo del Cliente.

La prestazione del servizio di consulenza è documentata attraverso la consegna al Cliente di un verbale che riporta l'esito della valutazione di adeguatezza compiuta dalla Banca con riferimento a ciascun servizio di investimento, strumento/prodotto finanziario proposto dalla Banca o richiesto dal Cliente, oltre alle eventuali avvertenze in materia di conflitti di interesse e di incentivi. In alternativa, il verbale potrà essere messo a disposizione del Cliente mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che ne permettano l'acquisizione su supporto duraturo.

La prestazione della consulenza di cui al presente punto è a titolo gratuito, salvo l'eventuale ricezione, da parte della Banca, ai sensi del precedente punto F.10, di incentivi da soggetti terzi, in particolare derivanti dallo svolgimento dei servizi di collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi.

## **F.12 Servizio di collocamento**

Il servizio di collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al Cliente di servizi di investimento e strumenti finanziari, prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, di società del Gruppo e di società terze.

Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzioni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d'offerta.

Per l'adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente, dall'offerente o dal responsabile del collocamento.

Il Cliente prende atto che l'adesione al collocamento comporta l'applicazione delle Condizioni economiche previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato.

L'elenco delle principali tipologie di strumenti finanziari collocati è indicato nel precedente punto D.1.

Nell'ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continuativa in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti ed offerenti - riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del d.lgs. 58/98 il Cliente è informato del fatto che: - in caso di operatività mediante promotore finanziario, l'efficacia dei contratti e/o delle proposte contrattuali relativi ad ogni collocamento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, da parte dell'investitore, del relativo contratto o proposta contrattuale; - entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; - l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari relativi agli strumenti finanziari oggetto di collocamento comporta la nullità dei relativi contratti, nullità che può essere fatta valere solo dal Cliente.

Al servizio di collocamento si applicano, se e in quanto compatibili con le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall'emittente e dal responsabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di Contratto.

Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di collocamento si applica quanto previsto al punto F10 che precede.

## **F.13 Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione**

La Banca distribuisce prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione. Nello svolgimento di tale attività, la Banca rispetta le disposizioni richiamate, rispettivamente, dall'art. 84 e dall'art. 85 del Regolamento Intermediari Consob, ed in particolare procede alle verifiche di appropriatezza ed osserva le



disposizioni in tema di conflitti di interesse di cui al precedente punto F.5.

Nella distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi la Banca si attiene inoltre alle istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali opera.

Il Cliente prende atto che la sottoscrizione di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione distribuiti dalla Banca comporta l'applicazione delle condizioni economiche indicate nella documentazione predisposta dalla società emittente i prodotti finanziari stessi.

L'elenco delle principali tipologie di prodotti finanziari distribuiti è indicato nel precedente punto D.1

Nell'ambito dell'attività di distribuzione, la Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti – riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente.

Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione applica quanto previsto dal precedente punto F.10.

#### **F.14 Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso del Cliente**

**La Banca ha la facoltà di modificare -anche in senso sfavorevole al Cliente-** le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi di investimento, senza alcuna eccezione.

La Banca, in presenza di un giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la necessità di conformarsi ad

innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informatico, l'introduzione di nuovi servizi ovvero l'adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, le variazioni generalizzate di tassi di interesse o di altre condizioni economiche-finanziarie di mercato, i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l'incremento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) e con preavviso non inferiore a 15 giorni, si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento di cui al Contratto.

La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – nel rispetto delle previsioni di legge e con preavviso non inferiore a 15 giorni, le condizioni economiche relative ai servizi di cui al Contratto.

Le modifiche entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato il proprio recesso dal Contratto o dal servizio interessato dalle modifiche stesse, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento delle citate comunicazioni.

Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (es.Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Quanto sopra previsto non si applica al servizio di custodia e amministrazione per il quale in materia di modifica unilaterale delle condizioni troverà applicazione la disciplina dell'art. 118 del D.Lgs. 385/93.



## 1 Premesse

### 1.1 Introduzione

Secondo la vigente normativa italiana, gli intermediari devono adottare una “strategia di esecuzione degli ordini” (di seguito, anche “Execution Policy”) per ottenere il miglior risultato possibile (di seguito, anche “Best Execution”) per i loro clienti. L’individuazione di una Sede di Esecuzione degli ordini (di seguito anche “Sede” o “Mercato”) quale “migliore” non rappresenta peraltro garanzia di ottenimento del miglior risultato possibile per ciascun singolo ordine eseguito ma per la generalità degli ordini trattati.

La vigente normativa richiede, altresì, che i clienti siano classificati in una delle seguenti categorie: clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate. L’intermediario deve applicare l’Execution Policy adottata ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali. La sua applicazione può essere estesa anche nei confronti delle controparti qualificate che abbiano esplicitamente richiesto di essere trattate quali clienti professionali.

### 1.2 Classificazione della clientela

FinecoBank S.p.A (di seguito, anche “FinecoBank” o la “Banca”) opera sia nei confronti di clienti al dettaglio, nonché di clienti professionali e controparti qualificate. La classificazione effettuata dalla Banca viene comunicata ad ogni cliente prima dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento insieme all’avvertenza circa la possibilità di chiedere alla Banca medesima un’eventuale diversa classificazione.

Conformemente a quanto previsto dalla suddetta normativa di riferimento, l’Execution Policy non si applica alle controparti qualificate, salvo che le stesse richiedano il trattamento quali clienti professionali.

### 1.3 Asset classes

La Banca ha definito delle categorie di strumenti finanziari (“Asset Classes”) basate sulla considerazione delle caratteristiche degli strumenti medesimi. Ogni strumento finanziario appartenente ad una data categoria è soggetto alle indicazioni contenute nella presente Execution Policy per la medesima Asset Class.

### 1.4 Ambito di applicazione

L’Execution Policy si applica all’esecuzione di tutti gli ordini impartiti dai clienti alla Banca per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari. La Banca esegue secondo la propria autonoma scelta, sempre nel rispetto del miglior interesse del cliente, gli ordini di tipo discrezionale (ad esempio ordini di stoploss automatici). Inoltre qualora il cliente indichi nelle proprie istruzioni una Sede di Esecuzione diversa, comunque compresa tra quelle rese accessibili da FinecoBank, la Banca segue tali istruzioni.

In tali casi l’Execution Policy si applicherà limitatamente agli aspetti diversi dalla individuazione della Sede di Esecuzione, considerando così assolto l’impegno a fornire il miglior risultato possibile al cliente.

### 1.5 Sedi di Esecuzione (“Trading venues”)

Nella definizione della presente Execution Policy la Banca ha preso in esame diverse Sedi di Esecuzione (Mercati Regolamentati - MR, Sistemi Multilaterali di Negoziazione - MTF<sup>1</sup>, Internalizzatori Sistematici - IS, Market Makers e altri fornitori di liquidità) allo scopo di valutarne le potenzialità in termini di capacità di assicurare in maniera durevole il miglior risultato possibile per il cliente.

La Banca, quando non ha accesso diretto ad una Sede di Esecuzione, si avvale di altri intermediari per l’esecuzione di un ordine. In tal senso la Banca ha sviluppato rapporti con diversi intermediari che, nel tempo, hanno offerto servizi di esecuzione tempestivi ed affidabili, senza significative differenze qualitative. Nel rispetto del principio di ricerca del miglior risultato possibile nell’interesse del cliente, la Banca effettua regolarmente una revisione periodica degli intermediari a tal fine selezionati.

La Banca si riserva la facoltà di eseguire ordini anche in conto proprio, costituendosi controparte diretta del cliente; solitamente ciò avviene:

- in generale, per assicurare al cliente la possibilità di eseguire ordini relativi a strumenti finanziari scarsamente liquidi, specie in particolari condizioni di mercato e/o al fine di ridurre i rischi di regolamento;
- in particolare, per alcuni titoli azionari quotati su MR e/o MTF, la Banca può eseguire l’ordine fuori mercato internalizzandolo; in ogni caso la Banca garantisce al cliente un prezzo almeno pari a quello migliore offerto dal mercato di riferimento.

Nel caso di invio di un ordine con limite di prezzo su azioni quotate su un mercato regolamentato, di dimensione inferiore ai limiti specificati dalla Direttiva MiFID, che non può essere immediatamente eseguito, il cliente autorizza la Banca a valutare, a sua discrezione, se è appropriato rendere pubblico, in tutto o in parte, l’ordine in questione in modo da renderlo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato. Nel dare tale autorizzazione, il Cliente prende atto che ciò implica che il suo ordine potrà non essere mostrato al mercato.

### 1.6 Assegnazione di strumenti finanziari di nuova emissione

L’assegnazione di strumenti finanziari di nuova emissione nell’ambito di operazioni di Initial Public Offering (IPO’s), qualora le richieste di sottoscrizione dei clienti al dettaglio risultino superiori alla disponibilità di strumenti finanziari destinati al pubblico, avviene mediante

<sup>1</sup> MTF = Multilateral Trading Facilities

estrazione casuale, secondo procedure specifiche (generalmente definite nel Documento di Offerta) miranti a garantire i principi di equità ed imparzialità nell'assegnazione medesima.

Sebbene le regole di Best Execution non trovino applicazione nel caso delle operazioni in esame, il paragrafo è stato incluso nella presente Execution Policy per illustrare le regole di condotta seguite dalla Banca nel collocamento di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di IPO's.

### 1.7 Aggregazione degli ordini

La Banca, può trattare gli ordini di clienti in aggregazione con ordini di altri clienti. L'aggregazione degli ordini sarà effettuata in modo da minimizzare il rischio di penalizzazione di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati.

Nel caso in cui i regolamenti delle singole sedi di esecuzioni utilizzate da FinecoBank (Mercati Regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, ecc...) prevedano lotti minimi di negoziazione (per es. per volume o controvalore) la Banca potrà procedere con l'aggregazione degli ordini per il raggiungimento dei lotti minimi previsti. In particolare:

- gli ordini ricevuti dalla Banca a prezzo di mercato per quantità pari o multipla a quella del lotto minimo verranno inviate ai mercati di esecuzione;
- gli ordini ricevuti dalla Banca a prezzo di mercato per quantità inferiore o differente dal lotto minimo o suoi multipli rimarranno validi fino a cancellazione e potranno essere aggregati per il raggiungimento del lotto minimo. Se il processo di aggregazione degli ordini consentirà il raggiungimento del lotto minimo o di suoi multipli, gli ordini aggregati saranno inviati al mercato per l'esecuzione durante la fase di asta di chiusura della medesima giornata di ricezione degli ordini;
- e l'aggregazione degli ordini ricevuti nella giornata non consentirà di raggiungere il lotto minimo (o suoi multipli) o nel caso in cui gli ordini aggregati inviati a mercato in asta di chiusura non travessero esecuzione, gli ordini saranno inviati al mercato nei giorni successivi secondo le modalità sopra illustrate. In caso di esecuzione parziale, l'assegnazione delle quantità eseguite avverrà nel rispetto del principio di priorità temporale di ricezione degli ordini.

## 2 Esecuzione degli ordini

### 2.1 Aspetti generali

La presente Execution Policy costituisce parte integrante delle condizioni generali applicabili ai servizi di investimento forniti da FinecoBank.

Secondo la vigente normativa italiana, l'Execution Policy include, con riferimento ad ogni categoria di strumenti finanziari, informazioni sulle Sedi di Esecuzione sulle quali l'intermediario eseguirà gli ordini dei clienti e sui criteri di selezione delle Sedi prescelte.

Tali Sedi sono quelle che consentono alla Banca di ottenere, in maniera duratura, la Best Execution per gli

ordini dei clienti. Ciò non significa che la Banca assuma l'obbligo di conseguire il miglior risultato possibile per ciascun singolo ordine trattato; piuttosto la Banca dovrà applicare, ad ogni ordine, la sua Execution Policy al fine di ottenere il miglior risultato possibile in conformità ai termini della strategia di esecuzione dichiarata. In tal senso è necessario e sufficiente il fatto che l'utilizzo della procedura stabilita nell'Execution Policy determini, nella generalità dei casi, il conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente.

Il cliente ha comunque facoltà di impartire, per ogni singolo ordine, istruzioni specifiche riguardo alla Sede di Esecuzione, comunque compresa tra quelle rese accessibili da FinecoBank, dell'ordine stesso. In tal caso la Banca è tenuta a seguire le istruzioni del cliente ed applicherà la presente Execution Policy limitatamente agli aspetti diversi dalla individuazione della Sede di Esecuzione, considerando così assolto l'impegno a fornire il miglior risultato possibile al cliente.

Nota: i clienti che forniscono istruzioni specifiche per l'esecuzione di un ordine su una Sede diversa da quella definita dalla Banca secondo la presente Execution Policy, lo fanno a proprio rischio; la Banca non fornirà ulteriori specifici avvisi a questo proposito per ogni singolo ordine eseguito secondo le specifiche istruzioni del cliente.

FinecoBank applica una Execution Policy di tipo statico. Ciò significa che la Banca ha definito regole per ottenere la Best Execution di un ordine, secondo le quali ordini aventi le stesse caratteristiche saranno sempre indirizzati alla stessa Sede di Esecuzione, fatti salvi i casi in cui la Banca si avvalga della facoltà di eseguire gli ordini quale controparte diretta del cliente (v. punto 1.5). Il metodo statico prescelto comporta l'esclusione del prezzo corrente quotato sulle diverse possibili Sedi di Esecuzione nel momento di trattazione dell'ordine, quale fattore di scelta della Sede di Esecuzione dell'ordine medesimo. Di conseguenza non verrà svolto alcun controllo in tempo reale dei prezzi esistenti sui vari mercati, né dei costi effettivi per lo specifico ordine trattato.

### 2.2 Determinazione della Sede di Esecuzione

La Banca, nell'ambito delle linee guida dettate dalla normativa, definisce la propria Execution Policy in piena autonomia e secondo la propria discrezionalità, secondo una procedura che prevede le seguenti fasi:

- definizione delle Asset Classes;
- per ciascuna Asset Class, definizione di gruppi omogenei nei quali classificare gli ordini in base alle seguenti variabili: tipologia della clientela (retail/professionale), tipologia dell'ordine (limitato, a mercato, "esegui comunque"), dimensione dell'ordine, grado di liquidità dello strumento finanziario;
- individuazione delle Sedi di Esecuzione sulle quali è possibile eseguire gli ordini relativi a strumenti finanziari appartenenti ad una determinata Asset Class;
- definizione dei criteri in base ai quali valutare la "qualità di esecuzione" che FinecoBank è in grado di offrire per ciascuna Sede;

- definizione dei pesi da attribuire a ciascun criterio di valutazione della “qualità di esecuzione” per ogni gruppo omogeneo di ordini;
- valorizzazione dei criteri di valutazione della “qualità di esecuzione” per ciascuna Sede individuata;
- determinazione della Sede di Esecuzione per ciascun gruppo omogeneo di ordini sulla base della graduatoria delle Sedi basata sui valori ponderati assegnati a ciascun criterio di valutazione della “qualità di esecuzione”. La Sede con la migliore “qualità di esecuzione” è quella prescelta per la canalizzazione dei singoli ordini appartenenti al medesimo gruppo.

L’analisi su indicata sarà rivista almeno una volta all’anno e ogniqualvolta siano rilevate significative variazioni negli elementi considerati (definizione di nuove categorie di strumenti finanziari, disponibilità di nuove Sedi di Esecuzione con volumi di operatività non marginali, cambiamenti nella valorizzazione dei criteri di valutazione della “qualità di esecuzione” tali da poter modificare la graduatoria delle Sedi).

### **2.2.1 Individuazione delle possibili Sedi di Esecuzione**

La Banca ha considerato le Sedi di Esecuzione che hanno un significativo volume di negoziazioni riferito alle diverse Asset Classes, tenendo conto delle possibilità di accesso diretto o indiretto (attraverso altro intermediario).

Tra le Sedi esaminate è stata considerata anche la possibilità che la Banca si ponga quale diretta controparte del cliente nell’esecuzione dell’ordine.

#### **2.2.1.1 Esecuzione diretta da parte della Banca sui Mercati Regolamentati e/o MTF**

Le connessioni dirette ai Mercati Regolamentati e/o a MTF realizzate da FinecoBank sono indicate nell’allegato 1, par. 5.1.

#### **2.2.1.2 Esecuzione indiretta attraverso un intermediario**

Se la Banca non ha una connessione diretta al Mercato, si avvale di un intermediario aderente al quale trasmette l’ordine per l’esecuzione. In questo caso i costi includeranno anche quelli addebitati dall’intermediario negoziatore. La Banca sceglie gli intermediari negoziatori tra i principali broker internazionali sulla base di criteri quali: l’accesso diretto ai mercati di interesse, la disponibilità di piattaforme elettroniche per la trasmissione degli ordini attraverso linee dedicate, l’affidabilità della controparte anche per le attività di regolamento delle operazioni. L’elenco degli intermediari attualmente utilizzati dalla Banca è contenuto nell’allegato 1, par. 5.2.

### **2.2.2 Criteri di valutazione delle Sedi di Esecuzione degli ordini**

I criteri di valutazione della “qualità di esecuzione”, per ciascun gruppo omogeneo di ordini, sono i seguenti:

- Il prezzo dello strumento finanziario
- I costi associati al trattamento dell’ordine
- La rapidità di esecuzione dell’ordine

- La probabilità di esecuzione e di regolamento dell’ordine
- Qualsiasi altro aspetto rilevante per l’esecuzione dell’ordine.

Per i clienti al dettaglio la componente principale per il raggiungimento del miglior risultato possibile è il “Corrispettivo Totale” costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi associati al trattamento dell’ordine.

#### **2.2.2.1 Prezzo**

Per determinare i vantaggi offerti da una Sede di Esecuzione con riferimento al criterio del prezzo, la Banca considera i meccanismi di formazione del prezzo delle diverse Sedi selezionate.

In particolare la qualità del prezzo è valutata in relazione alla liquidità del mercato, allo spread medio applicato (differenziale bid-ask) e al numero dei partecipanti alle negoziazioni svolte sulla Sede.

In generale la Banca predilige le Sedi di Esecuzione che costituiscono il mercato di riferimento o che mutano i prezzi dal medesimo, se offrono garanzia di liquidità. Specifiche modalità di formazione del prezzo (order driven, quote driven o modelli ibridi) possono essere preferite in relazione a determinate categorie di strumenti finanziari.

#### **2.2.2.2 Costi**

I costi rappresentano una parte del “Corrispettivo Totale” e sono valutati con riferimento ai seguenti fattori:

##### **2.2.2.2.1 Esecuzione diretta dell’ordine da parte della Banca su un mercato**

I costi includono, oltre alle commissioni di negoziazione applicate dalla Banca, le spese di fornitori terzi (ad es. i costi del mercato, inclusi quelli relativi al regolamento delle operazioni).

##### **2.2.2.2.2 Trasmissione dell’ordine ad un intermediario negoziatore**

La Banca può avvalersi di un intermediario negoziatore al quale trasmette l’ordine per la sua esecuzione. In questo caso, oltre ai costi indicati al punto precedente, si aggiungono i costi dell’intermediario.

##### **2.2.2.3 Altri criteri**

L’Execution Policy della Banca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, considera anche i seguenti altri aspetti.

##### **2.2.2.3.1 Rapidità di esecuzione**

Si considera il periodo di tempo che intercorre tra la ricezione dell’ordine del cliente e la conferma di immissione dell’ordine nella Sede di esecuzione. La velocità di esecuzione dell’ordine sulla Sede dipende essenzialmente dal suo modello di mercato.

##### **2.2.2.3.2 Probabilità di esecuzione**

La probabilità di esecuzione di un ordine è direttamente correlata alla liquidità e alla profondità della Sede.

##### **2.2.2.3.3 Probabilità di regolamento**

Riguardo alla probabilità di regolamento si considera

il rischio connesso alle procedure di liquidazione e regolamento delle operazioni ovvero alla possibilità del mancato puntuale rispetto delle obbligazioni di consegna degli strumenti finanziari o dei corrispondenti flussi di pagamento.

## 3 Sedi di Esecuzione

Nel seguito sono illustrate le modalità di definizione dei gruppi omogenei di ordini e le valutazioni compiute per individuare, sulla base dei criteri descritti nel punto 2.2.2. e per ciascuna Asset Class definita, la Sede di Esecuzione prescelta.

### 3.1 Definizione dei gruppi omogenei di ordini

Per definire gruppi omogenei di ordini, per ciascuno dei quali individuare la Sede di Esecuzione secondo la procedura descritta nel precedente paragrafo, si è tenuto conto delle seguenti caratteristiche degli ordini:

- categoria dello strumento finanziario oggetto dell'ordine
- categoria del cliente che dispone l'ordine (retail o professionale)
- natura dell'ordine (con limite di prezzo, al mercato, "Esegui comunque")
- dimensione dell'ordine (controvalore minore/uguale o maggiore di una soglia prefissata)
- liquidità dello strumento finanziario oggetto dell'ordine (le soglie utilizzate per definire se lo strumento finanziario è liquido o illiquido sono state definite per ciascuna Asset Class).

#### 3.1.1 Definizione delle categorie di strumenti finanziari (Asset Classes)

Gli strumenti finanziari con caratteristiche simili sono raggruppati in categorie. Tutti gli strumenti finanziari appartenenti ad una Asset Class sono soggetti alle disposizioni previste dalla presente Execution Policy per quella categoria.

La lista completa delle categorie di cui sopra è contenuta nell'allegato 1 (par. 5.3).

### 3.2 Valutazione delle Sedi di Esecuzione

Per ogni gruppo omogeneo di ordini è stato assegnato un peso ad ogni criterio di valutazione impiegato e definita una graduatoria delle Sedi di Esecuzione considerate che ha consentito di individuare la Sede di Esecuzione prescelta nell'ambito della presente Execution Policy.

Nei successivi paragrafi è illustrata la scelta effettuata in relazione ad ogni tipologia di Asset Class.

### 3.3 Azioni e titoli similari

Oltre ai titoli azionari e similari sono compresi in questa Asset Class anche le obbligazioni convertibili in azioni, i warrant azionari (in quanto negoziabili nello stesso segmento dei titoli azionari di riferimento) e gli ETF (Exchange Traded Fund).

#### 3.3.1 Azioni e titoli similari domestici

Azioni e titoli similari domestici sono negoziati in Italia

su mercati regolamentati o MTF su cui gli stessi strumenti sono ammessi a negoziazione; qualora lo strumento oggetto dell'ordine sia trattato su entrambe le sedi di esecuzione, gli ordini saranno diretti al mercato regolamentato.

Gli ordini relativi a Exchange Traded Funds (ETF), gli Exchange Traded Commodities (ETCs) e i Fondi Comuni quotati sono normalmente eseguiti tramite il sistema di contrattazione telematica di Borsa Italiana denominato ETF Plus ("Mercato Telematico degli OICR ed ETF").

Nel caso in cui per un determinato strumento finanziario il mercato regolamentato o il sistema multilaterale di negoziazione prevedano un lotto minimo diverso da 1, la Banca potrà procedere con l'aggregazione degli ordini come indicato nel precedente paragrafo 1.7 "Aggregazione degli ordini".

Gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari in esame, possono essere eseguiti dalla Banca, quale diretta controparte del cliente, al di fuori del mercato regolamentato, nei seguenti casi:

- quando si tratta di ordini automatici disposti per chiusura obbligatoria a fine giornata di una posizione in marginazione intraday rimasta aperta; il prezzo in tal caso sarà corrispondente a quello dell'asta di chiusura realizzato sul MTA;
- quando si tratta di ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari individuati dalla Banca ed elencati in apposita sezione dell'area riservata del proprio sito internet, per i quali la medesima Banca, in qualità di Internalizzatore Sistemático, pubblica prezzi denaro e lettera, pari ai migliori tempo per tempo offerti dal Mercato di riferimento sopra indicato. La Banca si riserva in ogni caso di aggiornare le proprie quotazioni in qualsiasi momento e di ritirarle in caso di condizioni eccezionali di mercato (ad es. sospensione del titolo dalle negoziazioni sul Mercato di riferimento). La Banca decide in merito al quantitativo delle proprie quotazioni.

#### 3.3.2 Azioni e titoli similari esteri

Generalmente la borsa valori del paese d'origine dell'emittente di tali strumenti finanziari offre la maggior liquidità e conseguentemente la maggior probabilità di esecuzione e i prezzi migliori.

Di conseguenza la negoziazione dei titoli esteri avviene sui Mercati borsistici dei paesi di origine degli emittenti: in maniera diretta, qualora la Banca sia aderente al mercato di interesse, attraverso un intermediario negli altri casi. Gli ordini relativi a determinati titoli quotati su Equiduct - segmento del Mercato Regolamentato della Borsa di Berlino-, saranno inviati ad un intermediario affinché, salvo i casi prestabiliti, li esegua su tale mercato. La lista costantemente aggiornata di tali titoli è pubblicata sul sito di Fineco.

Alcuni intermediari possono riconoscere alla Banca, per il controllo preventivo degli ordini trasmessi, un compenso commisurato al numero e al valore di tali ordini (è possibile chiedere ulteriori informazioni al riguardo scrivendo all'indirizzo [inducements@fineco.it](mailto:inducements@fineco.it)).

Gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari

in esame, possono essere eseguiti dalla Banca, quale diretta controparte del cliente, al di fuori del mercato regolamentato, nei seguenti casi:

- quando si tratta di ordini automatici disposti per chiusura obbligatoria a fine giornata di una posizione in marginazione intraday rimasta aperta; il prezzo in tal caso sarà corrispondente a quello dell'asta di chiusura realizzato sul mercato regolamentato di riferimento;
- quando si tratta di ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari individuati dalla Banca ed elencati in apposita sezione dell'area riservata del proprio sito internet, per i quali la medesima Banca, in qualità di Internalizzatore Sistemático, pubblica prezzi denaro e lettera, pari ai migliori tempo per tempo offerti dal Mercato di riferimento sopra indicato. La Banca si riserva in ogni caso di aggiornare le proprie quotazioni in qualsiasi momento e di ritirarle in caso di condizioni eccezionali di mercato (ad es. sospensione del titolo dalle negoziazioni sul Mercato di riferimento). La Banca decide in merito al quantitativo delle proprie quotazioni. Nel caso in cui per un determinato strumento finanziario il mercato regolamentato o il sistema multilaterale di negoziazione prevedano un lotto minimo diverso da 1, la Banca potrà procedere con l'aggregazione degli ordini come indicato nel precedente paragrafo 1.7 "Aggregazione degli ordini".

### 3.4 Diritti di opzione e warrants

Per i diritti di opzione, in quanto strumenti finanziari direttamente collegati alle azioni sottostanti, valgono le stesse considerazioni esposte nei precedenti paragrafi sui titoli azionari domestici ed esteri. Nell'interesse dei clienti, al fine di contenere i costi diretti legati all'esecuzione di ordini di vendita di diritti di opzione inopinati, la Banca si riserva la facoltà di raggruppare tali ordini e inviarli in maniera cumulativa al mercato secondo modalità che assicurino parità di trattamento a tutti i clienti interessati.

### 3.5 Titoli obbligazionari

Appartengono a questa categoria i titoli di debito (ad es. Titoli di stato, obbligazioni di organismi sovranazionali, obbligazioni emesse da società).

#### 3.5.1 Titoli di Stato Italiani

FincoBank offre la possibilità di sottoscrivere Titoli di Stato Italiani in sede di emissione. A tale scopo, la Banca partecipa alle Aste dei titoli di stato tramite un intermediario autorizzato al quale trasmette le richieste pervenute dai clienti.

Sul **mercato secondario** FincoBank offre la possibilità di negoziare i titoli di Stato italiani sul mercato regolamentato Borsa Italiana - segmento MOT- e sull'MTF EuroTLX. In assenza di diverse istruzioni da parte del cliente, la Sede di Esecuzione prescelta da FincoBank per questa tipologia di strumenti finanziari è MOT che, in base alle analisi condotte, evidenzia mediamente una migliore qualità di esecuzione in termini di corrispettivo totale (prezzo + costi relativi all'esecuzione) e/o una maggiore liquidità e, conseguentemente, la maggior probabilità di esecuzione rispetto all'EuroTLX.

Gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari in esame, possono essere eseguiti dalla Banca, quale diretta controparte del cliente, al di fuori del mercato regolamentato, quando si tratta di ordini automatici disposti per chiusura obbligatoria a fine giornata di una posizione in marginazione intraday rimasta aperta; il prezzo in tal caso sarà pari al miglior prezzo offerto da MOT, anche per quantitativi superiori a quelli associati al miglior prezzo nel book di tale mercato.

#### 3.5.2 Altri titoli di debito quotati sui mercati regolamentati e/o sugli MTF ai quali la Banca accede direttamente (mercati interconnessi)

Per i titoli che, oltre ad essere quotati su un mercato regolamentato o su un MTF -diverso da EuroTLX- cui la Banca acceda direttamente, siano altresì quotati sull'MTF EuroTLX, la Sede di Esecuzione prescelta è l'MTF EuroTLX che, in base alle analisi condotte, evidenzia mediamente una migliore qualità di esecuzione in termini di corrispettivo totale (prezzo + costi relativi all'esecuzione) rispetto al MOT. Viceversa, per i titoli che non siano quotati su EuroTLX, ma solamente su un diverso MTF o Mercato Regolamentato cui la Banca acceda direttamente, la Sede di Esecuzione prescelta è tale diverso MTF o Mercato Regolamentato.

Gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari in esame, possono essere eseguiti dalla Banca, quale

<sup>2</sup>Testo Unico della Finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

(4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

(5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusioni dei casi in cui tale facoltà consegua a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto.

(6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione.

(7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.

(9) Contratti finanziari differenziali.

(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusioni dei casi in cui tale facoltà consegua a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati ai numeri precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini".

diretta controparte del cliente, al di fuori del mercato regolamentato, quando si tratta di ordini automatici disposti per chiusura obbligatoria a fine giornata di una posizione in marginazione intraday rimasta aperta; il prezzo in tal caso sarà pari al miglior prezzo offerto dagli MTF o Mercati Regolamentati di riferimento di cui al paragrafo che precede, anche per quantitativi superiori a quelli associati al miglior prezzo nel book di tali MTF o mercati.

### 3.5.3 Obbligazioni non quotate sui mercati interconnessi

Gli ordini dei clienti relativi a titoli obbligazionari non quotati su Mercati interconnessi sono generalmente trasmessi alla controparte individuata sul mercato che offre le migliori condizioni di esecuzione in termini di prezzo tenuto conto della probabilità di esecuzione e della dimensione dell'ordine.

Qualora FinecoBank sia in grado di offrire la propria quotazione a condizioni migliori rispetto alle altre controparti di mercato, gli ordini potranno essere trattati da Fineco quale negoziatore in conto proprio. In tal caso la banca non assume alcun obbligo di conclusione dell'operazione ma si limita a fornire la propria quotazione basata sul calcolo del fair value dello strumento finanziario in base alla prevalenti condizioni di mercato al momento della richiesta.

### 3.6 Covered warrant quotati al Sedex

Gli ordini relativi a covered warrant quotati presso la Borsa Italiana sono eseguiti sul segmento del mercato regolamentato ad essi dedicato (Sedex); gli ordini impartiti tra le 17:30 e le 20:30, in particolare, sono contestualmente diretti sul mercato After Hours.

### 3.7 Covered warrant quotati in altri paesi

Gli ordini relativi a covered warrant quotati in altri paesi, sono eseguiti sulle rispettive Borse nazionali di quotazione direttamente (se la Banca è aderente al mercato) o tramite un intermediario. Il migliore prezzo di esecuzione viene garantito dall'esecuzione sul mercato del paese di emissione.

### 3.8 Certificates

**Mercato Primario:** FinecoBank offre la possibilità di sottoscrivere certificates di nuova emissione limitatamente agli strumenti finanziari per i quali ha ricevuto un mandato di collocamento dalle relative società emittenti. In tal caso l'operazione è conclusa over-the-counter con l'emittente.

**Mercato secondario:** Gli ordini dei clienti relativi a certificates dei quali la Banca ha curato il collocamento possono essere trattati da FinecoBank quale negoziatore in conto proprio fino a quando gli strumenti non vengano quotati sui mercati sotto indicati.

In tal caso la Banca non assume alcun obbligo di conclusione dell'operazione ma si limita a fornire la propria quotazione basata sul calcolo del fair value dello strumento finanziario in base alle prevalenti condizioni

di mercato.

Dal momento della quotazione dei certificates sul segmento Sedex di Borsa Italiana o sul segmento Cert-x di EuroTLX, gli ordini aventi ad oggetto tali strumenti finanziari verranno eseguiti presso tali sedi di esecuzione.

### 3.9 Pronti contro termine e Prestito titoli

I clienti possono concludere operazioni di Pronti contro termine (PcT) esclusivamente in contropartita diretta con FinecoBank. La Banca opera come negoziatore in conto proprio, quotando il tasso offerto al cliente in base alla durata dell'operazione e all'importo investito. Le condizioni applicate sono pubblicate sul sito internet [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com).

Anche le operazioni di Prestito Titoli, offerte con riferimento ad una determinata selezione di titoli azionari individuati dalla Banca, sono sempre concluse direttamente tra la Banca medesima e il cliente a condizioni di tasso predeterminate. L'elenco dei titoli per i quali possono essere concluse operazioni di Prestito e le relative condizioni applicate dalla Banca sono pubblicate sul sito internet [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com).

### 3.10 Strumenti Derivati

Questa Asset Class comprende tutte le categorie di strumenti finanziari indicate nei punti da 4 a 10 della sezione C dell'allegato al TUF<sup>2</sup>.

#### 3.10.1 Derivati regolamentati domestici

Gli ordini relativi a strumenti finanziari derivati domestici, trattati sulla base di contratti standardizzati, sono eseguiti sull'IDEM, unico mercato regolamentato attualmente disponibile in Italia.

L'operatività riguarda i seguenti strumenti:

- Futures, minifutures e opzioni sull'indice FTSE MIB;
- Futures e opzioni su singoli titoli azionari.

Relativamente alle opzioni sull'indice FTSE MIB non sono accettati ordini di vendita allo scoperto (è cioè possibile vendere soltanto le opzioni presenti nel proprio portafoglio).

Relativamente alle opzioni su titoli azionari non sono accettati ordini di vendita allo scoperto di opzioni di tipo put mentre l'esecuzione di ordini di vendita allo scoperto di opzioni di tipo call è subordinata alla disponibilità delle azioni sottostanti, che in tal caso vengono rese indisponibili per tutta la durata dell'operazione (ovvero sino alla scadenza dell'opzione o alla chiusura della posizione short mediante riacquisto dell'opzione).

Questa Sede offre la necessaria liquidità grazie alla presenza di diversi market makers. La Cassa di Compensazione & Garanzia (CCG) che opera quale controparte centrale garantisce il regolamento di tutte le operazioni ivi concluse.

#### 3.10.2 Derivati regolamentati esteri

Gli ordini relativi a strumenti finanziari derivati esteri, trattati sulla base di contratti standardizzati, sono eseguiti sui mercati regolamentati esteri di riferimento direttamente (se la Banca è aderente al mercato) o

(<sup>2</sup>) Se la Banca riceve conferma di esecuzione dell'ordine da un terzo, il termine per la comunicazione al cliente è il primo giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione della conferma dal terzo.

tramite intermediario.

Queste Sedi offrono sia la necessaria liquidità, grazie alla presenza di diversi market makers, sia garanzia di regolamento delle operazioni in virtù della presenza di organismi di compensazione analoghi alla CCG.

### 3.10.3 Derivati OTC

Ogni contratto relativo a strumenti derivati non quotati su Mercati regolamentati viene eseguito in contropartita diretta tra la Banca e il cliente in base a contrattazione su base individuale. La Banca garantisce che le condizioni applicate siano in linea con le prevalenti condizioni di mercato. Con riferimento ai CFD (Contratti finanziari differenziali di cui all'art. 1, comma 2, lettera i) del TUF), la Banca, dalla data di avvio dell'operatività su tali strumenti, nell'apposita sezione dell'area riservata del proprio sito internet, mette a disposizione del cliente le proprie quotazioni.

## 4 Disposizioni finali

Per gli strumenti finanziari non classificabili in alcuna delle Asset Classes sopra indicate la Banca chiederà istruzioni specifiche al cliente in merito alla Sede di esecuzione dell'ordine.

Se, a causa di festività, eventi particolari che interessano la Sede di esecuzione prescelta o problemi tecnici, all'atto della ricezione dell'ordine la Banca non è in grado di eseguire lo stesso in conformità a quanto stabilito nella presente Execution Policy, l'ordine può essere eseguito su una diversa Sede a condizione che sia perseguito l'interesse del cliente in termini di prezzo, costi, rapidità di esecuzione, probabilità di esecuzione e di regolamento. Se neppure la Sede di esecuzione alternativa risulta disponibile, la Banca necessita di istruzioni del cliente al riguardo.

Se un ordine viene ricevuto al di fuori degli orari di negoziazione della Sede prescelta, l'ordine sarà trasmesso alla Sede il primo giorno di negoziazione successivo. Qualora il cliente desideri l'inoltro dell'ordine nella stessa giornata, dovrà indicare una Sede di Esecuzione, tra quelle sulle quali la Banca può operare, alla quale la Banca possa ancora trasmettere l'ordine. Per gli ordini già trasmessi ad una Sede di esecuzione (diversa dalla Banca stessa) che non siano ancora stati eseguiti, FinecoBank non provvede al trasferimento ad altra Sede.

La Banca, entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'ordine, ne dà informazione al cliente. La Banca è tenuta ad informare il cliente sullo stato dell'ordine non eseguito solo su richiesta del cliente medesimo.

L'applicazione dell'Execution Policy è sostanzialmente basata sui sistemi informatici; in caso di temporanea indisponibilità dei sistemi la Banca selezionerà la Sede di esecuzione secondo la propria discrezionalità nell'intento di perseguire gli interessi del cliente.

La presente Execution Policy è soggetta a periodiche revisioni – almeno una volta all'anno – e in ogni caso quando si verificano eventi che possano concretamente influire sulla capacità di FinecoBank di ottenere

il miglior risultato possibile per il cliente. Se necessario quindi, la stessa potrà essere variata. Ogni significativa variazione sarà immediatamente comunicata ai clienti mediante mezzi adeguati. La versione aggiornata dell'Execution Policy di FinecoBank è disponibile sul sito internet [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com).

## 5 Allegato 1

### 5.1 Mercati Regolamentati e MTF interconnessi

#### Mercati domestici

Borsa Italiana – cash markets

- MTA-Blue Chip
- MTA-Star
- MTA-Standard 1
- MTA-Standard 2
- MTA-Expandi 1
- MTA-Expandi 2
- MTA-Afterhours
- AIM-Italia – Mercato Alternativo del Capitale
- SEDEX
- SEDEX Afterhours
- MOT/EuroMOT

#### EuroTLX (limitatamente alla tipologia di strumenti sottoindicati)

- Titoli di Stato Italiani ed Esteri
- Obbligazioni Sovranazionali
- Obbligazioni Sovereign
- Obbligazioni Corporate
- Obbligazioni Step Up
- Obbligazioni Bancarie
- Obbligazioni Emerging Market
- Obbligazioni Strutturate
- Certificate

#### ExtraMOT (limitatamente alla tipologia di strumenti sottoindicati)

- Obbligazioni Corporate
- Obbligazioni Bancarie

#### Hi MTF (limitatamente alla tipologia di strumenti sotto indicati)

- Titoli di Stato Esteri
- Obbligazioni Sovranazionali
- Obbligazioni Sovereign
- Obbligazioni Corporate
- Obbligazioni Step Up
- Obbligazioni Bancarie
- Obbligazioni Emerging Market
- Obbligazioni strutturate

#### Borsa Italiana – Derivatives

- IDEM

#### Mercati esteri

- Deutsche Boerse – cash markets Xetra
- Deutsche Boerse - derivatives Eurex
- Nyse-EuronextAmsterdam - cash markets Eurolist

- Nyse-Euronext Paris - cash markets Eurolist
- Nyse-Euronext Paris - derivatives Matif
- Nyse-Euronext Lisboa - cash markets Eurolist
- London Stock Exchange - cash markets SETS
- London Stock Exchange - derivatives LIFFE
- OMX Stock Exchange - cash markets Nordic list
- SIX Swiss Exchange - cash markets SIX
- Bolsa de Madrid - cash markets Sibe
- Equiduct Börse Berlin - cash markets

## 5.2 Intermediari

- Strumenti di capitale
  - KCG
  - Pershing
  - Goldman Sachs
  - Cortal Consors
  - Deutsche Bank
  - Cai Cheuvreux
  - Mandatum
  - Glitnir
  - Bnp Paribas
  - Credit Suisse
  - Merrill Lynch
  - Bear Stearns
  - Nomura
  - NBS
  - State Street
- Strumenti di debito
  - HSBC
  - UBS
  - Barclays
  - ABN AMRO
  - BNP Paribas

- CSFB
- Deutsche Bank
- Dresdner Bank
- Goldman Sachs
- ING
- JP Morgan
- Kredietbank LUX
- Merrill-Lynch
- Nomura
- Rabobank
- RBC
- Citigroup
- Toronto Dominion
- Derivati
  - JP Morgan

## 5.3 Categorie di strumenti finanziari

- Azioni e titoli similari
  - domestici
  - esteri
- Diritti di opzione e warrants
- Titoli obbligazionari
  - Titoli di Stato Italiani
  - Altri titoli di debito quotati sul MOT e EuroTLX
  - Obbligazioni non quotate sul MOT
- Covered warrants quotati al Sedex
- Covered warants quotati in altri paesi
- Certificates
- Pronti contro termine e Prestito titoli
- Strumenti finanziari derivati
  - Derivati regolamentati domestici
  - Derivati regolamentati esteri
  - Derivati OTC



In conformità delle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (*Markets in Financial Instruments Directive*, anche Direttiva MiFID), UniCredit S.p.A. ("UniCredit"), Capogruppo del Gruppo UniCredit (il "Gruppo"):

1. ha individuato, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati dal Gruppo, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti;
2. ha definito efficaci procedure da seguire e misure da adottare per gestire tali conflitti;
3. ha stabilito idoneo sistema di registrazione dei conflitti di interessi.

Si riepilogano di seguito, per ciascuno dei punti sopra indicati, le principali attività ed interventi posti in essere dal Gruppo.

1. Il Gruppo UniCredit svolge a livello internazionale una vasta gamma di servizi di investimento e servizi accessori nei confronti della propria clientela.

Tale circostanza, unitamente alle molteplici attività esercitate dalle diverse Società componenti il Gruppo – che spaziano, a titolo esemplificativo, dall'erogazione del credito all'emissione di strumenti finanziari, all'attività di investment banking (es: collocamento di strumenti finanziari di capitale o di debito) e all'attività di asset management (es: gestione su base individuale di portafogli, gestione collettiva del risparmio) – accresce significativamente l'eventualità che possano emergere conflitti tra gli interessi di FinecoBank SpA, e quelli della clientela.

In particolare, ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, sono state considerate le situazioni di conflitto esistenti (o potenzialmente esistenti) tra il Gruppo ed un cliente ovvero tra gli interessi di due o più clienti. Per ciascuna di tali categorie sono state, quindi, distintamente esaminate e valutate le tipologie di interessi riconducibili al Gruppo al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento e accessorio.

2. Al fine di mitigare le differenti fattispecie di conflitti di interesse individuate, sono state definite adeguate misure organizzative.

In via preliminare, si evidenzia che la Capogruppo ha adottato un modello organizzativo basato su una struttura Divisionale che comprende, tra l'altro, le Divisioni di Business focalizzate su uno specifico segmento di clientela (Divisioni Retail, Corporate e Private Banking) ovvero su "fabbriche di prodotto" (Divisione Markets & Investment Banking e Divisione Asset Management).

Ciascuna delle banche e società appartenenti al Gruppo è stata dunque dedicata ad uno specifico segmento di clientela ovvero "divisionalizzata" sulla base dei medesimi criteri adottati dalla Capogruppo.

Ogni Divisione di Business è retta da distinti dirigenti posti ai massimi livelli gerarchici ed indirizza, supporta e controlla le Banche/Società specializzate e le rispettive Business line delle Banche Divisionalizzate, gestendole

direttamente all'interno dei vincoli posti dal contesto normativo applicabile. Inoltre, l'attribuzione ad una apposita Divisione della responsabilità sull'Asset Management, collocata a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, risponde all'esigenza di migliorare ulteriormente la separatezza delle funzioni di produzione da quelle di distribuzione dei prodotti di risparmio gestito. Quale ulteriore misura organizzativa per la gestione dei conflitti di interesse è stata attribuita alla funzione di Compliance di UniCredit – funzione di indirizzo e controllo indipendente - il compito di individuare, valutare e segnalare alle Società controllate i conflitti di interesse a livello di Gruppo. Nella gestione delle diverse fattispecie di conflitti di interesse particolare importanza è stata attribuita alle procedure e misure volte a garantire che i soggetti rilevanti (quali ad esempio: dirigenti e dipendenti) impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi possano svolgere dette attività con un grado di indipendenza appropriato in relazione alle dimensioni e alle attività del Gruppo, nonché alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Tali procedure e misure risultano in genere riconducibili, in via principale, alle seguenti categorie:

- istituzione di barriere di tipo informativo e di procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività potenzialmente generatrici di interessi configurati con quelli del cliente;
- istituzione di barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni.

Qualora le disposizioni adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, FinecoBank Spa informerà chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati ("disclosure" del conflitto). L'elenco aggiornato delle situazioni di conflitto di interesse tempo per tempo esistenti per ciascun servizio d'investimento, attività d'investimento e servizio accessorio prestati da FinecoBank SpA e per ciascun strumento finanziario e prodotto finanziario trattati da FinecoBank SpA è disponibile sul sito internet [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com), e presso i negozi finanziari ove operano i promotori finanziari della Banca. Specifiche informazioni su singoli strumenti e prodotti finanziari possono inoltre essere richieste al call center della Banca.

3. FinecoBank Spa ha, inoltre, previsto la tenuta di un registro ove riportare le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti. Su richiesta del cliente, FinecoBank potrà fornire maggiori dettagli circa la politica adottata in materia di conflitti di interesse.

<sup>1</sup> MTF = Multilateral Trading Facilities



**FinecoBank S.p.A.** – Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n° 02008.1 - Sede legale 20131 Milano - P.zza Durante, 11 – Direzione Generale 42123 Reggio Emilia Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 - Capitale Sociale Euro 200.545.403,85, interamente sottoscritto e versato - Cod. ABI 3015.5 - P.Iva 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. Fineco Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.

[www.finecobank.com](http://www.finecobank.com)